

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 febbraio 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00190 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1991, n. 10.

Integrazione e modifica della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 concernente: — determinazione delle indennità spettanti ai consiglieri regionali della Campania, ai componenti della giunta e degli uffici consiliari in relazione alle funzioni esercitate, in attuazione dell'art. 20, n. 21, dello Statuto regionale — e successive modificazioni Pag. 2

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1991, n. 11.

Ordinamento amministrativo della giunta regionale Pag. 3

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1991, n. 12.

Stato giuridico e trattamento economico del personale per il triennio 1988/1990. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1991, n. 13.

Disciplina ed ammissione alla selezione per l'accesso alla II qualifica dirigenziale. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 32 concernente: «Istituzione del ruolo speciale della giunta regionale ad esaurimento del personale della formazione professionale». Pag. 21

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1991, n. 15.

Provvidenze a favore degli hanseniani e dei familiari a carico. Pag. 22

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1991, n. 16.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 febbraio 1982, n. 12 concernente: «Riserva alloggi a favore dei componenti le forze di ordine pubblico» e alla legge regionale 27 febbraio 1984, n. 7 concernente: «Concessione contributi alle cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle forze dell'ordine per la costruzione di alloggi». Pag. 22

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1991, n. 17.

Modifiche dell'art. 13 della legge regionale 18 ottobre 1989, n. 21, recante interventi a favore degli anziani. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1991, n. 18.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 10, recante: «Integrazione e modifica della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 concernente: determinazione delle indennità spettanti ai consiglieri regionali della Campania, ai componenti della giunta e degli uffici consiliari in relazione alle funzioni esercitate, in attuazione dell'art. 20, n. 21, dello statuto regionale e successive modificazioni Pag. 24

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1991, n. 19.

Norme per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1991, n. 20.

Modifica alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, recante: «Ordinamento amministrativo della giunta regionale» Pag. 25

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1991, n. 50.

Modificazioni alle leggi regionali 12 settembre 1990, n. 47 e 2 febbraio 1991, n. 8, concernenti gli Organi collegiali dell'amministrazione regionale in materia di personale Pag. 26

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1991, n. 51.

Secondo provvedimento di variazione al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 ed al bilancio per l'anno 1991 ed altre norme finanziarie e procedurali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali numeri 33/86, 4/91, 18/91 e 47/91 Pag. 26

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 ottobre 1991, n. 16/46-Leg.

Approvazione regolamento e relativa convenzione Capo III legge provinciale 9 novembre 1990, n. 9. Pag. 26

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1991, n. 10.

Integrazione e modifica della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 concernente: — determinazione delle indennità spettanti ai consiglieri regionali della Campania, ai componenti della giunta e degli uffici consiliari in relazione alle funzioni esercitate, in attuazione dell'art. 20, n. 21, dello statuto regionale — e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 28 del 4 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità dei consiglieri regionali

Con l'entrata in vigore della presente legge, ai Consiglieri Regionali della Campania, ai componenti delle Commissioni e degli Uffici Consiglieri per il libero svolgimento del mandato e per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal Consiglio, è dovuto un trattamento economico e retributivo determinato in misura pari al 65% (sessantacinque per cento) del trattamento economico e retributivo complessivo spettante ai membri della Camera dei Deputati.

Art. 2.

Organi consiliari preposti all'accertamento

Ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo precedente e per l'assolvimento dei compiti in materia attribuiti dall'ordinamento della Camera dei Deputati al Presidente, all'Ufficio di Presidenza ovvero alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvedono i corrispondenti Organi del Consiglio Regionale.

Ove nell'ordinamento della Camera dei Deputati, anche con successive disposizioni, siano previste funzioni in materia da assolversi da organismi non presenti nel Consiglio Regionale, il Presidente, sentiti collegialmente i Presidenti dei Gruppi Consiliari, individua il corrispondente organo consiliare regionale.

Art. 3.

Criteri di accertamento e liquidazione

Annualmente il Presidente del Consiglio Regionale — sentiti collegialmente i Presidenti dei Gruppi Consiliari — con suo provvedimento accerta il trattamento economico e retributivo complessivo praticato, nell'anno solare precedente, dalla Camera dei Deputati ai suoi membri, e ne dispone l'attribuzione provvisoria — nell'aliquota di cui all'articolo 1 per l'anno solare in corso — nell'ambito del Consiglio Regionale.

Con il medesimo provvedimento il Presidente del Consiglio Regionale determina altresì i conguagli della indennità corrisposte nell'anno solare precedente.

Art. 4.

Indennità per i componenti della Giunta Regionale

Ai Consiglieri che siano eletti a far parte della Giunta Regionale compete, a partire dalla data dell'elezione e fino a quella di cessazione dalle funzioni, una indennità aggiuntiva di funzione pari ad una aliquota percentuale della indennità complessiva di cui all'articolo precedente, nella misura del 25% per il Presidente della Giunta e del 15% per gli assessori.

Alla determinazione delle relative competenze, anche a titolo di conguaglio per l'anno solare precedente, provvede il Presidente della Giunta Regionale.

Art. 5.

Indennità per i componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio

Ai Consiglieri che siano eletti a far parte dell'Ufficio di Presidenza competono, a partire dalla data di elezione e fino a quella di cessazione dalle funzioni, una indennità aggiuntiva mensile di funzione pari ad una aliquota percentuale della indennità complessiva di cui all'articolo 3 nella misura del 25% per il Presidente, del 15% per i Vice Presidenti e del 10% per i Consiglieri Questori ed i Consiglieri Segretari.

Art. 6.

Indennità per la partecipazione alle commissioni

Ai Consiglieri che siano eletti Presidenti, Vice Presidenti e Consiglieri Segretari delle Commissioni Consiliari competono, a partire dalla data di elezione e fino a quando non cessino dalle funzioni, una indennità aggiuntiva mensile di funzione pari ad una aliquota percentuale della indennità complessiva di cui all'art. 3 nella misura del 15% per i Presidenti, del 7% per i Vice Presidenti e del 4% per i Consiglieri Segretari.

Art. 7.

Divieto di cumulare le indennità, di carica e di funzioni con quelle derivanti da particolari incarichi amministrativi

Le indennità di carica e di funzione di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge non sono cumulabili con ogni tipo di indennità e di assegni derivanti da incarichi di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dallo Stato o comunque esercitati presso Enti pubblici o di diritto pubblico, presso società o aziende private concessionarie di pubblici servizi o comunque aventi rapporti di natura patrimoniale con lo Stato, la Regione, le Province ed i Comuni della Campania, nonché presso società o consorzi a partecipazione statale.

I Consiglieri Regionali che ricoprono taluni degli incarichi anzidetti sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità, le indennità e gli assegni percepiti per tale ragione, affinché il loro ammontare sia detratto dalle indennità di funzione e di carica richiamate dal comma precedente.

Art. 8.

Liquidazione delle competenze

Le somme determinate dalla presente legge a titolo di indennità di carica si intendono al lordo delle ritenute fiscali.

Alla liquidazione delle competenze previste dall'articolo 4, per i componenti della Giunta Regionale, provvede la Giunta medesima.

Alla liquidazione delle altre competenze provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nel quadro della gestione separata prevista dall'art. 30 dello Statuto Regionale e disciplinata dal Regolamento Consiliare.

Qualora taluno dei componenti della Giunta versi in una delle condizioni disciplinate dall'articolo 7 della presente legge, si provvede, d'intesa fra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, a regolare il coacervo delle indennità per applicare ad esso le disposizioni di cui all'articolo anzidetto.

Art. 9.

Copertura finanziaria

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 4 che sono imputate sulle spese di funzionamento della Giunta.

Art. 10.

Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme in contrasto con la stessa.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 4 luglio 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA

92R0003

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1991, n. 11.

Ordinamento amministrativo della giunta regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 29 del 5 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi informativi

La Regione Campania, nell'ambito dei propri poteri e funzioni garantiti dalla Costituzione e dallo Statuto, con la presente legge disciplina l'ordinamento amministrativo della Giunta Regionale.

La presente legge regola il funzionamento delle strutture organizzative regionali anche in relazione al nuovo ordinamento delle qualifiche funzionali e dirigenziali contenute nella legge 23 marzo 1984, n. 27.

L'ordinamento amministrativo della Giunta Regionale è funzionale alla realizzazione dei programmi regionali, con il concorso degli Enti Locali, in armonia con gli obiettivi nazionali.

Nella materia relativa alle strutture organizzative, la Regione adotta i necessari provvedimenti legislativi ed amministrativi previsti dalla presente legge, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, in ordine a quegli aspetti dell'organizzazione del lavoro per i quali la vigente legislazione prevede una disciplina in base ad accordi sindacali in attuazione dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ed alle norme regionali in recepimento degli accordi sindacali nazionali.

Al fine di fornire puntuale e completa informazione la Giunta Regionale si confronta periodicamente con le OO.SS. in ordine agli altri aspetti di rilevante interesse concernenti le strutture organizzative, non comprese nel precedente comma.

L'ordinamento previsto dalla presente legge viene adeguato, nella struttura e nelle funzioni, alle esigenze connesse con l'attuazione del decentramento ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.

Art. 2.

Strutture organizzative

Le strutture organizzative della Giunta si articolano in:

- a) settori;
- b) servizi;
- c) sezioni (unità operative complesse).

Tali strutture sono inserite in aree generali di coordinamento comprendenti materie omogenee ed interdipendenti.

All'interno delle aree generali di coordinamento sono istituite posizioni individuali di responsabilità, di studio, di ricerca, ed elaborazioni complesse, ispettive e di controllo (posizione di staff).

Gli ambiti di competenza delle strutture organizzative sono indicati nell'allegato A) della presente legge.

L'articolazione delle funzioni e competenze persegue lo scopo di definire, anche con successivi provvedimenti, un modello organizzativo teso ad esaltare la partecipazione delle autonomie locali nei processi di programmazione economica e di pianificazione del territorio.

Art. 3.

Aree generali di coordinamento

Il Presidente e gli Assessori sovrintendono alle singole aree di coordinamento ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, esercitando le funzioni di impulso politico delle attività delle aree e di controllo sul grado di realizzazione dei risultati dell'attività delle stesse.

In particolare il Presidente della Giunta Regionale sovrintendente alle aree di coordinamento:

Gabinetto Presidente della Giunta Regionale;

Affari Generali della Giunta Regionale;

Programmazione, Piani e Programmi;

Avvocatura.

Le aree generali di coordinamento sono:

Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

Affari Generali della Giunta Regionale;

Programmazione, Piani e Programmi;

Avvocatura;

Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile;

Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi informativi ed Informatica;

Affari Generali, gestione e formazione del personale, organizzazione e metodo;

Bilancio, Ragioneria, Tributi;

Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale;

Demanio e Patrimonio;

Sviluppo attività settore primario;

Sviluppo attività settore secondario;

Sviluppo settore terziario;

Trasporti e viabilità;

Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, attuazione, espropriazione;

Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistici-Ambientali e Culturali;

Istruzione, Educazione Permanente, Promozione Culturale, Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù, Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell'Occupazione, Lavoro e Vertenze, Emigrazione e Immigrazione, Formazione Professionale, Orientamento, Ricerca e Sperimentazione e consulenza nella Formazione Professionale;

Assistenza sociale, Attività sociali, Sport e tempo libero;

Piano Sanitario Regionale e rapporti con gli organi istituzionali delle Unità Sanitarie Locali;

Assistenza Sanitaria.

Ciascuna delle aree di cui al presente articolo esercita le proprie attribuzioni in rapporto di stretta collaborazione ed integrazione con le altre.

A ciascuna area generale di coordinamento è preposto un coordinatore scelto in relazione a prescritta e specifica professionalità tra i dirigenti di seconda qualifica funzionale dirigenziale e viene nominato con atto deliberativo di Giunta Regionale.

Art. 4.

Ufficio di piano

È istituito presso la Giunta Regionale l'Ufficio di Piano. L'Ufficio di Piano non è incluso in alcuna area di coordinamento, ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato.

Con propria deliberazione la Giunta Regionale definisce l'organizzazione dell'Ufficio di Piano in correlazione ai compiti di cui al comma successivo ed all'organizzazione degli uffici della Giunta Regionale prevista con la presente legge.

L'Ufficio di Piano svolge le attività istruttorie inerenti:

- a) alla formulazione degli indirizzi generali per la programmazione e alla verifica della loro attuazione;
- b) alle proposte della Giunta comunque attinenti ai piani e programmi della Regione ed in particolare al Piano di Assetto Territoriale ed al Piano di Sviluppo Regionale.

La direzione dell'Ufficio di Piano è affidata ad un funzionario della seconda qualifica dirigenziale, scelto secondo criteri di specifica esperienza e professionalità. Nella prima attuazione si provvede alla nomina entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge. Nello stesso termine si provvede nel caso di dimissioni o cessazione dall'incarico per qualunque motivo.

L'incarico può essere revocato con decreto motivato del Presidente della Giunta Regionale adottato su deliberazione della Giunta.

Il Presidente della Giunta o suo delegato, ai fini della sovrintendenza operativa sull'Ufficio di Piano, si avvale di un Comitato tecnico scientifico che cura l'impostazione metodologica e tecnica del processo del Piano.

Il Comitato è composto di un numero non superiore a ventuno esperti di comprovata qualificazione tecnica, scientifica e professionale, nominato dal Presidente della Giunta, su deliberazione di Giunta per la durata della stessa.

Gli esperti di cui al comma precedente hanno diritto ad una indennità base mensile non superiore ai 2/3 di quella spettante ai Consiglieri Regionali di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge regionale del 5 agosto 1975, n. 5 e successive modificazioni.

Art. 5.

Settore

Il settore è, nell'ambito dell'area generale di coordinamento, struttura organizzativa di II grado che comprende funzioni di studio, di ricerca e elaborazioni complesse dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi.

La presente legge istituisce i settori e ne individua le competenze (come specificato nell'allegato A) nel rispetto dei criteri di:

- omogeneità e rilevanza delle materie attribuite;
- specificità dei compiti assegnati;
- organicità e complessità dell'azione amministrativa affidata e della struttura organizzativa;
- rispondenza alle esigenze funzionali ed operative poste dall'interesse pubblico perseguito.

A ciascun settore è preposto un dirigente nominato dalla Giunta Regionale su proposta del Presidente o dell'Assessore in relazione alla sovrintendenza operativa spettante a ciascun Amministratore.

I dirigenti dei settori devono appartenere alla II qualifica funzionale dirigenziale di cui alla legge regionale 23 maggio 1984, n. 27.

Il dirigente del settore è responsabile dell'espletamento delle funzioni a lui attribuite, come previsto dalla legge 23 maggio 1984, n. 27.

I dirigenti dei settori delle aree generali devono essere in possesso della laurea attinente o affine alla materia di competenza propria del settore e devono essere scelti tenendo conto della specifica professionalità prescritta ed acquisita.

I dirigenti dei settori sono nominati a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall'art. 14 della presente legge.

In caso di assenza o di impedimento le funzioni vengono attribuite — temporaneamente — dal Presidente o dall'Assessore al ramo, ad altro Dirigente di settore della medesima area o di area affine, con le stesse modalità di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 6.

Servizio

Il Servizio è, nell'area generale di coordinamento, struttura organizzativa di I grado che comprende funzioni integrate-operative e di studio tali da consentire l'elaborazione e la realizzazione di piani e programmi regionali.

La presente legge istituisce i servizi, che non possono superare di tre volte il numero complessivo dei settori e delle posizioni di ricerca di cui alle allegate tabelle A, B, e C.

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore preposto all'Area Affari Generali, gestione e formazione del personale, organizzazione e metodo, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, adotta la delibera di individuazione dei servizi.

Su proposta dell'Assessore preposto all'Area Affari Generali, gestione e formazione del personale, organizzazione e metodo e di concetto con l'Assessore al ramo, la Giunta Regionale può deliberare la modifica delle competenze dei Servizi, nel processo di adeguamento costante ai programmi ed agli obiettivi regionali.

A ciascun Servizio è preposto un Dirigente del ruolo della Giunta Regionale, appartenente alla prima qualifica dirigenziale, nominato dalla Giunta Regionale su proposta del Presidente o dell'Assessore cui è demandata la sovrintendenza operativa dell'area in cui rientra il Servizio stesso, tenendo conto della specifica professionalità prescritta ed acquisita in relazione alla materia oggetto di competenza dei Servizi medesimi.

I dirigenti dei Servizi sono nominati a tempo indeterminato, una volta scelti all'interno della graduatoria appositamente predisposta, salvo quanto previsto dall'art. 14 della presente legge.

In caso di assenza o di impedimento le funzioni vengono attribuite temporaneamente dal Presidente o dall'assessore al ramo ed altro Dirigente di uno dei Servizi della medesima area.

Art. 7.

Sezione

La sezione, nell'ambito dell'area generale di coordinamento, è unità operativa organica di base.

La sezione comprende una serie di funzioni integrate che richiedono specializzazione professionale e responsabilità.

Il numero delle sezioni è stabilito entro il limite di due volte e mezzo il numero dei servizi di cui al precedente articolo 6.

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore preposto all'Area Affari Generali, gestione e formazione del personale, organizzazione e metodo, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, adotta la delibera di individuazione delle sezioni.

A ciascuna sezione è preposto un funzionario responsabile del ruolo della Giunta Regionale, appartenente all'VIII livello di cui alla legge regionale 23 maggio 1984, n. 27, nominato dal Presidente o dall'Assessore al ramo, scelto all'interno della graduatoria appositamente predisposta.

Ai funzionari di cui al comma precedente compete la responsabilità della realizzazione degli obiettivi fissati per l'unità operativa organica, cui sono preposti.

In caso di assenza o impedimento le funzioni vengono attribuite, temporaneamente, ad altro funzionario dello stesso livello nell'ambito dell'area di coordinamento.

Art. 8.

Posizione di studio, di ricerca, ispettive e di controllo

Presso la Giunta Regionale sono istituite apposite posizioni per lo svolgimento di compiti di studio, di ricerca, di elaborazione complessa, nonché ispettive e di controllo, assistenza tecnica e/o giuridica a commissioni o gruppi di lavoro connessi alle competenze della Giunta Regionale, in relazione all'attuazione dei programmi e progetti speciali relativi ai piani regionali di sviluppo.

Le posizioni di cui al precedente comma, da attribuire ai dirigenti della seconda qualifica dirigenziale, sono indicate nell'allegata tabella B.

Le posizioni da attribuire ai dirigenti della prima qualifica funzionale dirigenziale sono individuate con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 9.

Gruppi di lavoro

Affinché siano realizzati i progetti di intervento e di studio di carattere straordinario, possono essere costituiti, in via temporanea, gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare ai quali viene assegnato personale a tempo pieno.

I gruppi di lavoro possono altresì essere costituiti perché assolvano ad esigenze anche ricorrenti di integrazione funzionale.

I gruppi di lavoro sono costituiti con deliberazione della Giunta Regionale.

Nel provvedimento di costituzione devono essere indicati:

- a) il Presidente e/o gli Assessori dai quali il gruppo dipende funzionalmente;
- b) il Dirigente di prima qualifica funzionale dirigenziale incaricato;
- c) i componenti del gruppo;
- d) gli obiettivi;
- e) le modalità di funzionamento.

Il gruppo di lavoro è disciplinato dall'articolo 3 della legge regionale n. 41 del 16 ottobre 1978.

Esso ha la durata massima di mesi sei, prorogabile eccezionalmente per un massimo di mesi sei.

Art. 10.

Dipartimenti

Ai fini della definizione delle politiche regionali per le attività produttive e l'occupazione, per il territorio e per i servizi sociali e per il coordinamento dei relativi progetti, nonché per obiettivi che presuppongono apporti che non si esauriscono all'interno delle singole aree operative sono costituiti appositi dipartimenti.

I dipartimenti hanno funzione di coordinamento tra le aree generali e sono posti alle dirette dipendenze della Giunta nella sua collegialità.

La sovrintendenza delle strutture di coordinamento dipartimentali è di competenza del Presidente della Giunta ovvero di un suo delegato.

A questo scopo, i dipartimenti, sulla base delle direttive programmatiche e degli indirizzi emanati dalla Giunta, provvedono ad elaborare in via preventiva i criteri, metodo ed indicazioni rivolte alle aree, ai fini della predisposizione coordinata dei seguenti atti:

- a) disegni di legge di iniziativa della Giunta Regionale;
- b) programmi settoriali ed intersettoriali;

- c) progetti di attuazione dei programmi;
- d) atti di alta amministrazione;
- e) programmi di riorganizzazione delle strutture aventi incidenza su più aree di coordinamento.

In via successiva i dipartimenti verificano la rispondenza degli atti suelencati ai criteri, metodi ed indicazioni da essi stessi formulati.

Alle riunioni dei dipartimenti partecipano i coordinatori delle aree generali interessati o per delega dirigenti di settori.

Art. 11.

Costituzione e composizione dei dipartimenti

Sono costituiti i seguenti dipartimenti:

- Dipartimento del Territorio;
- Dipartimento dell'Economia;
- Dipartimento dei Servizi Civili e Sociali.

Fanno capo al Dipartimento del Territorio le seguenti aree:

- Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
- Programmazione, Piani e Programmi;
- Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica;
- Bilancio, Ragioneria, Tributi;
- Trasporti e viabilità;
- Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche, attuazione, espropriazione;
- Gestione del territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali;
- Ecologia, Tutela dell'ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile.

Fanno capo al Dipartimento dell'Economia le seguenti aree:

- Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
- Programmazione, Piani e Programmi;
- Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica;
- Bilancio, Ragioneria, Tributi;
- Rapporti con organismi nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale;
- Demanio e patrimonio;
- Sviluppo attività settore primario;
- Sviluppo attività settore secondario;
- Sviluppo attività settore terziario;
- Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche, attuazione, espropriazione.

Fanno capo al Dipartimento dei Servizi Civili e Sociali le seguenti aree:

- Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
- Affari Generali della Giunta Regionale;
- Affari Generali, Gestione e formazione del personale, organizzazione e metodo;
- Programmazione, Piani e Programmi;
- Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica;
- Avvocatura;
- Bilancio, Ragioneria e Tributi;
- Demanio e Patrimonio;
- Trasporti e viabilità;
- Ecologia, Tutela dell'ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile;

Istruzione, Educazione Permanente, Promozione Culturale, Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù, Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell'Occupazione, Lavoro e Vertenze, Emigrazione e immigrazione, Formazione Professionale, Orientamento Professionale, Ricerca, Sperimentazione e consulenza della Formazione Professionale;

Assistenza sociale, Attività sociali, Sport e tempo libero;

Piano Sanitario Regionale e rapporti con gli organi istituzionali delle Unità Sanitarie Locali;

Assistenza Sanitaria.

Ove esigenze di coordinamento interdipartimentali lo consigliano, le aree interessate possono essere aggregate — volta per volta — a dipartimento diverso da quello di appartenenza.

Art. 12.

Funzione di coordinamento

Il Coordinatore predispone il piano di lavoro dell'area generale articolato per settori, servizi e sezioni, in conformità ai programmi della Giunta Regionale, alle leggi inerenti la competenza dell'area ed alle attribuzioni istituzionali dell'area stessa.

Verifica, altresì, lo stato di attuazione dei programmi di lavoro ed adotta le opportune disposizioni. Per la più funzionale organizzazione ed il migliore impiego del personale assegnato, tiene incontri con le OO.SS. nell'osservanza delle norme nazionali e regionali concernenti l'organizzazione del lavoro.

Il coordinatore dell'area, ferme restanti le attribuzioni e la autonomia delle qualifiche dirigenziali, è responsabile dell'espletamento delle funzioni a lui attribuite, nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione delle strutture dell'area e delle attività a cui è preposto.

L'incarico di coordinatore dell'area è attribuito dalla Giunta Regionale su proposta del Presidente o dell'Assessore con delibera di Giunta.

Nel periodo di durata dell'incarico di coordinatore il medesimo continua ad esercitare contemporaneamente le funzioni di dirigente del settore o posizione di staff.

In caso di assenza o impedimento del coordinatore le funzioni vengono attribuite, temporaneamente, dal Presidente o dall'Assessore al ramo, ad un altro dirigente appartenente alla seconda qualifica dirigenziale, titolare di uno dei settori dell'area.

Art. 13.

Attribuzioni, compiti e responsabilità dei dirigenti regionali

Le attribuzioni, i compiti e le responsabilità dei dirigenti regionali sono disciplinati dagli artt. 23 e 24 della legge regionale 23 maggio 1984, n. 27.

Art. 14.

Mobilità dei dirigenti

Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale nel rispetto degli artt. 3 e 19 della legge n. 93 del 29 marzo 1983, degli artt. 9 e 10 della legge regionale 23 maggio 1984, n. 27 e dell'art. 6 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13.

Forme di rotazione degli incarichi, previsti negli articoli precedenti, possono essere attuate anche su domanda degli interessati, nonché tra questi e le posizioni di studio o di ricerca, al fine di consentire il necessario rinnovamento dell'azione amministrativa, fatto salvo, comunque, il possesso dei particolari requisiti professionali.

Art. 15.

Conferenza di organizzazione

La conferenza di organizzazione dell'area generale di coordinamento è convocata dall'Assessore e costituisce uno strumento di permanente informazione per i dipendenti regionali nel complesso delle finalità politiche ed amministrative perseguite dalla Regione, nonché sugli specifici obiettivi che, in tale quadro, sono assegnati all'Area.

Essa costituisce, inoltre, la sede in cui tutti i dipendenti dell'area sono chiamati, sulla base delle informazioni di cui al precedente comma, a fornire il loro contributo di indicazioni, suggerimenti e proposte, al fine di rendere l'attività nell'area più adeguata alla realizzazione di compiti ad essa affidati.

Art. 16.

Segreterie particolari

Per l'espletamento delle attività di collaborazione diretta al Presidente della Giunta, al Vice Presidente ed agli Assessori, sono istituite apposite segreterie particolari i cui organici non possono superare:

- a) le dodici unità per il Presidente;
- b) le nove unità per il Vice Presidente;
- c) le sette unità per Assessore.

I responsabili delle segreterie sono scelti tra il personale dipendente della Giunta Regionale o del Consiglio Regionale.

Ai responsabili delle segreterie è attribuita una indennità, limitatamente al periodo dell'espletamento dell'incarico, pari a quella prevista per i responsabili dei servizi.

Art. 17.

Istituzione e competenze dei settori regionali

Sono istituiti i seguenti settori della Giunta Regionale compresi nelle aree di cui all'art. 3 della presente legge: Area Generale di Coordinamento: Gabinetto Presidente della Giunta Regionale.

Comprende i settori:

Affari Generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori;
Stampa, documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale;

Rapporti e collegamenti con il Consiglio Regionale;

Legislativo Osservatorio sulle pronunce giurisdizionali in materia legislativa;

Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi, Delega e subdelega - CO.RE.CO.;

Cerimoniale e relazioni esterne.

Area Generale di Coordinamento: Affari Generali della Giunta Regionale.

Comprende i settori:

Attività di assistenza alle sedute di Giunta, Comitati dipartimentali;

Atti sottoposti a registrazione e contratti.

Area Generale di Coordinamento: Programmazione, Piani e Programmi.

Comprende i settori:

Piani e Programmi di intervento ordinario e straordinario;

Pianificazione e collegamento con le aree generali di coordinamento.

Area Generale di Coordinamento: Avvocatura.

Comprende i settori:

Contenzioso civile e penale;

Contenzioso amministrativo e tributario;

Consulenza legale e documentazione.

Area Generale di Coordinamento: Ecologia, Tutela dell'ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile.

Comprende i settori:

Ecologia;

Tutela dell'ambiente, Disinquinamento;

Programmazione interventi di Protezione Civile sul territorio.

Area Generale di Coordinamento: Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica.

Comprende i settori:

Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo gestione ed avanzamento progetti;

Analisi, progettazione e gestione sistemi informativi;

Centro regionale elaborazione dati.

Area Generale di Coordinamento: Affari Generali - Gestione e formazione del personale - organizzazione e metodo.

Comprende i settori:

Affari Generali del personale, rapporti con le OO.SS., contenzioso;

Studio, organizzazione e metodo - Formazione del personale;

Reclutamento del personale;

Stato giuridico ed inquadramento;

Trattamento economico;

Quiescenza e previdenza.

Area Generale di Coordinamento: Bilancio, Ragioneria, Tributi.

Comprende i settori:

Formazione del Bilancio pluriennale ed annuale;

Gestione delle entrate e della spesa di bilancio;

Riscontro e vigilanza sul Servizio di Tesoreria e Bilancio di Cassa;

Finanze e Tributi.

Area Generale di Coordinamento: Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regionale.

Comprende i settori:

Studio e Gestione progetti CEE e rapporti con i paesi europei ed extraeuropei;

Direttive CEE in materia di Programma Integrativo Mediterraneo (PIM), Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricoltura (FEOGA) e Fondo Sociale Europeo (FSE).

Area Generale di Coordinamento: Demanio e Patrimonio.

Comprende i settori:

Demanio e Patrimonio;

Provveditorato ed Economato.

Area Generale di Coordinamento: Sviluppo attività settore primario.

Comprende i settori:

Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura;

Interventi per la produzione agricola, Produzione agro-alimentare, Mercato agricolo, Consulenza Mercantile;

Interventi sul territorio agricolo, Bonifiche ed irrigazioni;

Bilancio e credito agrario;

Foreste, Caccia e Pesca;

Foreste demaniali ed assestamento forestale.

Area Generale di Coordinamento: Sviluppo attività settore secondario.

Comprende i settori:

Sviluppo e promozione dell'attività industriale, Fonti energetiche;

Sviluppo e promozione delle attività artigiane e della cooperazione;

Ricerca e valorizzazione di cave, torbiere, acque minerali e termali.

Area Generale di Coordinamento: Sviluppo attività settore terziario.

Comprende i settori:

Sviluppo e promozione turismo;

Interventi nel settore alberghiero e nelle altre attività di supporto turistico;

Sviluppo e promozione delle attività commerciali.

Area Generale di Coordinamento: Trasporti e viabilità.

Comprende i settori:

Autolinee e vie di comunicazioni;

Fondo Nazionale Trasporti;

Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti, Opere Marittime.

Area Generale di Coordinamento: Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, attuazione, espropriazione.

Comprende i settori:

Acque ed acquedotti;

Comitato Tecnico Regionale;

Geotecnica, geotermia, difesa del suolo;

Opere Pubbliche, attuazione, espropriazioni.

Area Generale di Coordinamento: Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali.

Comprende i settori:

Urbanistica;

Tutela Beni Paesistici-Ambientali e Culturali;

Politica del territorio;

Edilizia pubblica e abitativa.

Area Generale di Coordinamento: Istruzione, Educazione Permanente, Promozione Culturale, Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù, Osservatorio del mercato del Lavoro e dell'Occupazione, Lavoro e Vertenze, Emigrazione e Immigrazione, Formazione Professionale, Orientamento Professionale, Ricerca, Sperimentazione e Consulenza nella Formazione Professionale.

Comprende i settori:

Istruzione, Educazione Permanente, Promozione Culturale;

Musei, Biblioteche;

Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù;

Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell'occupazione, Emigrazione ed Immigrazione;

Formazione Professionale;

Orientamento Professionale, Ricerca, Sperimentazione e Consulenza nella Formazione Professionale.

Area Generale di Coordinamento: Assistenza Sociale, attività sociali, Sport, tempo libero e spettacolo.

Comprende i settori:

Assistenza sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali;

Sport, tempo libero e spettacolo.

Area Generale di Coordinamento: Piano Sanitario Regionale e rapporti con gli organi istituzionali delle Unità Sanitarie Locali.

Comprende i settori:

Programmazione;

Aggiornamento e formazione del personale;

Gestione Ruolo personale Servizio Sanitario Regionale
Procedure Concorsuali - Rapporti con le OO.SS.

Area Generale di Coordinamento: Assistenza Sanitaria.

Comprende i settori:

Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria;

Veterinario;

Interventi a favore di fasce socio-sanitarie particolarmente «Deboli»;

Farmaceutico;

Assistenza ospedaliera e sovrintendenza sui servizi regionali di emergenza.

Settori amministrazione regionale decentrata (allegato tabella C).

Art. 18.

Organico

Con successiva legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di adozione dei provvedimenti di Giunta Regionale di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge, si provvederà alla rideterminazione dell'organico regionale per livelli funzionali e alla dotazione organica delle strutture.

Art. 19.

Rapporti con le organizzazioni sindacali

La Giunta, in conformità a quanto stabilito in particolare, dal quinto comma dell'art. 1, sente le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e realizza con le stesse incontri periodici in materia di organizzazione del lavoro.

Art. 20.

Inquadramento personale

La Giunta Regionale provvede all'inquadramento e all'applicazione dei livelli funzionali di cui agli accordi nazionali con propria deliberazione sentito il parere delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il predetto parere si intende acquisito trascorso inutilmente il termine di giorni 15 dalla data della relativa richiesta.

Art. 21.

Norme di prima attuazione

Nella fase di prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche funzionali dalla seconda all'ottava — fatte salve in ogni caso le riserve di legge in favore delle categorie protette — sono coperti secondo la legislazione vigente in materia.

Alle procedure per la copertura dei posti di cui al precedente comma può partecipare anche il personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Settore Foreste appartenenti ai ruoli organici del Corpo Forestale dello Stato che hanno già presentato domanda di opzione per l'inquadramento nei ruoli organici della Giunta Regionale ai sensi della legge regionale 23 marzo 1987, n. 18.

Le qualifiche funzionali cui detto personale potrà concorrere per l'inquadramento, saranno determinate sulla base dei posti vacanti nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Settore Foreste di cui al predetto art. 18 e del titolo di studio posseduto.

Art. 22.

Flessibilità delle strutture

Il numero dei settori afferenti la materia delle Foreste, della Formazione Professionale e del Decentramento deleghe può essere ridotto in funzione delle relative scelte programmatiche operate dagli organi istituzionali.

Art. 23.

Incarichi nei Settori delle Foreste

Fino a quando il Governo Centrale non avrà provveduto al riordino delle funzioni e degli organici del Corpo Forestale dello Stato, i Settori tecnici amministrativi delle Foreste, nonché il Settore Foreste Demaniali di cui all'allegata tabella C, in conformità all'art. 79 del D.P.R. 616/77 ed all'art. 15 della legge regionale n. 29/75, possono continuare ad essere affidati a Funzionari del Ruolo Tecnico Superiore del Corpo Forestale dello Stato con specifica competenza professionale mediante atti formali della Giunta Regionale.

Art. 24.

Commissione verifica attuazione ordinamento

È istituita, a titolo temporaneo per la durata di un anno, una Commissione, costituita dal Presidente della Giunta, dal Vice Presidente, dall'Assessore al Personale, da tre docenti universitari esperti in materia di organizzazione e da sei rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale, che relazionerà sulla completa attuazione degli istituti previsti dalla presente legge.

La relazione sarà presentata al Consiglio Regionale per la valutazione dei provvedimenti legislativi che si rendessero necessari per la migliore applicazione degli istituti stessi entro 60 giorni dal deposito della predetta relazione.

Art. 25.

Consulenza di esperti

Il Presidente della Giunta Regionale può avvalersi, per l'espletamento delle sue funzioni, della consulenza di tre esperti, in materie giuridiche ed economiche, a mezzo convenzione ai sensi dell'art. 2232 del C.C.

Ai predetti verrà attribuita una indennità base mensile non superiore ai 2/3 di quella spettante ai Consiglieri Regionali, di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 5, e successive modificazioni.

L'incarico è limitato per la durata del mandato del Presidente della Giunta e non costituisce titolo per l'instaurarsi del rapporto di impiego.

Art. 26.

Norme transitorie

Tutta la normativa di precedenti leggi regionali in materia di ordinamento amministrativo, nonché atti amministrativi istitutivi di strutture di organizzazione amministrativa della Giunta Regionale, è abrogata.

La disposizione di cui al punto 3 dell'articolo 54 della legge regionale 16 novembre 1989, n. 23 è abrogata.

A ciascun Assessore possono essere assegnate funzioni per materia e la sovrintendenza operativa su settori inseriti in aree generali di coordinamento diverse da quelle di appartenenza.

Fino all'approvazione definitiva della graduatoria riguardante la selezione del personale di dirigente superiore, seconda qualifica dirigenziale, la Giunta nomina i responsabili delle aree e dei settori tra il personale dirigente di prima qualifica dirigenziale che abbia svolto l'incarico di Coordinatore di Servizio di cui agli articoli 1, 3 e 4 della legge regionale n. 29 del 14 maggio 1975 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli incarichi di responsabilità sulle strutture o posizioni di primo e/o secondo grado vengono conferite esclusivamente con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta su proposta dell'Assessore al Personale previa indicazione dell'Assessore competente.

Incarichi o funzioni di qualsivoglia genere o natura, conferiti con procedure e provvedimenti diversi da quelli indicati nel comma precedente, sono improduttivi di ogni effetto, sia organizzativi, sia economici che di carriera.

Art. 27.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 4 luglio 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA

(Omissis).

92R0004

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1991, n. 12.

Stato giuridico e trattamento economico del personale per il triennio 1988/1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 29 del 5 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Area di applicazione e durata

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, così come risulta modificata dalla legge 8 agosto 1985 n. 426, gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, stipulato il 23 dicembre 1989, di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 9 marzo 1990 riguardante il comparto del personale delle Regioni e degli Enti di cui all'art. 4 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.

2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge, concernente il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990 decorrono dal 1° gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

3. Le norme della presente legge si applicano ai dipendenti del ruolo ordinario e dei ruoli speciali della Giunta e del Consiglio della regione Campania ed al personale degli Enti Pubblici non economici dipendenti dall'Ente Regione.

Capo II

RAPPORTI CON L'UTENZA

SEZIONE I

Art. 2.

Rapporti Amministrazione - Cittadino

1. La regione Campania, nell'intento di perseguire l'ottimizzazione della erogazione dei servizi, assume come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articola l'Amministrazione.

2. A tale scopo, la regione Campania appronta adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso la istituzione di appositi uffici di pubbliche relazioni, abilitati anche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi.

3. In tale quadro la regione Campania predispone, sentite le Organizzazioni e le Confederazioni Sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, appositi progetti — da realizzare nel periodo di vigenza dell'accordo di cui all'art. 1 della presente legge — finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi mediante interventi diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:

a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazione, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1988, n. 15 e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la Funzione Pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;

b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove se ne ravvisi la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti;

c) il collegamento fra amministratori e l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di più uffici di informazione anche nelle provincie;

d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;

e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificatamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed, in prosieguo, con cadenza annuale, l'Amministrazione promuove apposite conferenze con le Organizzazioni Sindacali e Confederazioni di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 30 marzo 1989, e con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con la utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con la utenza.

SEZIONE II

NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Art. 3.

Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale delle Regioni e degli Enti Pubblici non economici da esse dipendenti, sono i seguenti:

- a) servizio elettorale;
- b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
- c) attività di tutela della sicurezza pubblica.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1° dovranno garantirsi, con le modalità di cui al successivo art. 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei lavori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

a) il servizio cantieri limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;

b) il servizio di pronto intervento per incidenti ed eccezionali situazioni di emergenza nonché per la reperibilità delle unità necessarie;

c) prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;

d) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua dei bacini idrici;

e) servizio acque limitatamente alla fornitura in misure eccedenti;

f) servizio attinente all'Istituto Incremento Ippico limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali posseduti;

g) servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili in preparazione del regolare svolgimento delle consultazioni elettorali.

3. Le prestazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) sono garantite in quegli Enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

Art. 4.

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

1. Ai fini di cui all'art. 3 saranno individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo decentrato — da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata — sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1° e 2° è effettuata in sede di contrattazione decentrata entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2° e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 2° e 3°, devono essere assicurati comunque i servizi pubblici essenziali.

4. In conformità agli accordi di cui ai commi 2° e 3°, l'Area generale di coordinamento del Presidente, ed il Servizio gestione del Personale, assicureranno in occasione di ciascuno sciopero essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando — 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero — i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2° e 3° hanno validità per il periodo di vigenza dell'accordo di cui all'art. 1 della presente legge.

Capo III

NORME PER IL MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI

Art. 5.

Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 8 della legge regionale 16 novembre 1989, n. 23 resta disciplinato dalla suddetta disposizione sino al 30 giugno 1990.

2. Per le finalità di cui al successivo art. 6, a decorrere dal 1° luglio 1990, è costituito un fondo annuo denominato «Fondo per il miglioramento della efficienza dei servizi» che è alimentato:

a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

b) da una somma pari al corrispettivo di n. 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;

c) dalla quota del monte salari annuo di cui all'art. 8 della legge regionale 16 novembre 1989, n. 23, incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari, esclusa quella relativa al personale con qualifica dirigenziale;

d) dell'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione della indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e notturno festivo; lo stesso importo è rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione;

e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte relativa agli oneri per spese generali su progetti affidati per la realizzazione agli Enti stessi.

3. Il fondo di cui al comma precedente è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta, da una quota del 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del comma 8° dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 8, comma 9°, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche.

4. Le somme destinate al fondo occupazione di cui all'art. 2 della legge regionale 16 novembre 1989, n. 23 ed al fondo per il miglioramento per l'efficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano impegnati entro l'esercizio finanziario di competenza, debbono essere reiscritte, per pari importo allo stesso titolo, nel bilancio dell'esercizio successivo in aggiunta a quelle previste.

Art. 6.

Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

1. Il fondo di cui all'art. 5 è destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo per la realizzazione di piani, progetti e/o altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata volta ad ottenere il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali.

2. Il fondo è finalizzato:

a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di parametri sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione dell'apporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione decentrata attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si terrà conto delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

Per i settori di attività non regolati da parametri sperimentali di produttività, saranno definite con la negoziazione decentrata di mobilità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 novembre 1987, n. 32, prevedendo peraltro possibilità di erogazione sulla base dei parametri che tengano conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilità di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni è demandata alla competenza dei responsabili delle strutture con le modalità di cui al successivo art. 39;

b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;

c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro dirette ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;

d) dell'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

e) a corrispondere specifici compensi *una tantum* ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale connesso alla programmazione regionale a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore ad ottanta ore correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.

3. Gli interventi previsti nei precedenti commi non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

4. I criteri per l'attuazione, le modalità e le periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al secondo comma sono definiti in sede di negoziazione decentrata. È esclusa la possibilità di erogazione di più indennità o compensi al medesimo titolo. Restano confermate le misure e le modalità previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono essere invece rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.

5. Nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal precedente comma 4°, ove necessario continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel presente articolo, utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente e comunque con la maggiorazione dello 0,65% del monte salari.

Capo V

RELAZIONI SINDACALI

Art. 7.

Esercizio dell'attività sindacale

1. I dipendenti degli Enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

2. I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

3. Ai fini di cui al presente capo sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione all'Amministrazione da cui gli stessi dipendono.

Art. 8.

Diritto di assemblea

1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1988, n. 395 i dipendenti regionali hanno diritto di partecipare durante l'orario di lavoro ad assemblee sindacali in locali concordati con l'Amministrazione o in un'altra sede senza onere per l'Ente nell'unità amministrativa in cui prestano la loro opera, per dodici ore annue pro-capite senza decurtazioni dalla retribuzione.

Art. 9.

Aspettative sindacali

1. I dipendenti delle Amministrazioni destinatarie dell'accordo del comparto di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione od organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.

2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni tremila dipendenti in attività di servizio di ruolo e con rapporti di impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le Amministrazioni comprese nel comparto. Nella prima applicazione del presente accordo, il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in n. 1.100 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.

3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al precedente comma è riservato per il 90% alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante 10% alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 30 marzo 1989 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 s.g. del 3 aprile 1989 garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 30 marzo 1989.

4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1988, n. 395 e della circolare direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988 provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica — sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d'intesa con l'ANCI per il personale dipendente dai comuni e loro consorzi ed IPAB; con l'UPI per il personale dipendente dalle province; con l'UNCEM per il personale dipendente dalle comunità montane; con l'UNIONCAMERE per quanto riguarda il personale delle camere di commercio; con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, dagli Enti Pubblici non economici da essi dipendenti, dagli Istituti Autonomi per la Case Popolari e dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

5. Al personale degli enti è riservata una quota del contingente complessivo delle aspettative proporzionale al numero complessivo dei dipendenti di ruolo ed a tempo indeterminato in attività di servizio in detti enti, distinta per comuni, province e comunità montana. Analoga quota proporzionale è riservata al personale in servizio presso le Camere di Commercio, le Regioni, gli Istituti Autonomi per le Case Popolari ed i Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale degli Enti ed Amministrazioni del comparto sono presentate all'associazione o unioni o conferenza di cui al comma 4°. L'Associazione o Unioni o Conferenza rispettivamente competenti curano gli adempimenti istruttori acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica — in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente

articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalle Amministrazioni o Enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione o confederazione che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica — ed all'Associazione, Unioni o Conferenza di cui al comma 4°.

7. Eventuali modifiche in forma compensativa alla ripartizione tra gli enti delle aspettative sindacali di cui al comma 5° sono richieste dalla confederazione o organizzazione sindacale interessata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica — che provvede, sentite le Associazioni, le Unioni e la Conferenza di cui al comma 4° interessati anche in ordine all'individuazione degli oneri finanziari da redistribuire.

8. L'Associazione, le Unioni e la Conferenza di cui al comma 4° provvedono alla redistribuzione tra tutti gli enti rappresentati degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.

9. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate rispettivamente all'Associazione, Unione e Conferenza di cui al 4° comma ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica — per i conseguenti adempimenti.

Art. 10.

Disciplina del personale in aspettativa sindacale

1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9, sono corrisposti, a carico dell'Amministrazione da cui dipende tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettative per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto di congedo ordinario.

3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9 può essere sostituito con le modalità ed i limiti di cui all'art. 7, comma 6° e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Per le qualifiche superiori alla 7ª si applicano le disposizioni di cui all'art. 52 della legge regionale 16 novembre 1989, n. 23 prescindendo dall'applicazione del posto.

Art. 11.

Permessi sindacali retribuiti

1. I dirigenti degli organismi rappresentativi di cui al comma 3° dell'art. 7 possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nel successivo articolo 12, mediamente non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le 3 giornate lavorative e, in ogni caso, le 18 ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3.

Art. 12.

Monte orario complessivo dei permessi sindacali

1. Nell'ambito della Regione il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente articolo 11 è determinato in ragione di n. 3 ore per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una parte, pari al 10% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni organizzative della Regione e del suo decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

4. Ai dirigenti sindacali di cui al 3° comma dell'art. 7, possono essere concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, regionali e provinciali — territoriali — e dei congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi sono concessi anche ai lavoratori eletti o designati quali delegati a partecipare ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali e non si computano nel contingente complessivo di cui al 1° comma.

5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate al Servizio Gestione del Personale per i conseguenti adempimenti.

Art. 13.

Diritto di affissione

1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che la Regione ha l'obbligo di predisporre in luogo accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 14.

Locali per le rappresentanze sindacali

1. In ciascuna unità amministrativa con almeno duecento dipendenti è consentito, agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili all'interno della struttura.

2. Nelle unità amministrative con numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.

Art. 15.

Patronato sindacale

1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'Istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione.

2. Gli istituti di patronato hanno diritto a svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Art. 16.

Garanzie nelle procedure disciplinari

1. Nei procedimenti dinanzi alla commissione di disciplina è garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.

Art. 17.

Referendum

1. È consentito nelle sedi delle unità amministrative, lo svolgimento — fuori orario di lavoro — di referendum sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unità amministrativa ed alla categoria particolarmente interessata.

Art. 18.

Contributi sindacali

1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega è inoltrata, in forma scritta al competente Ufficio ed alla organizzazione sindacale interessata.

3. Le trattative operate sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali.

4. Gli uffici regionali sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

Art. 19.

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

1. Il trasferimento in una unità produttiva ubicata in diverso comune o circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, numero 93 e delle organizzazioni e confederazioni sindacali può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

3. I dirigenti sindacali di cui all'art. 7 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita.

Art. 20.

Norma transitoria

1. Entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge verranno adottati i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1° devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio — Dipartimento della Funzione Pubblica — nonché all'Associazione, alle Unioni ed alla Conferenza di cui all'art. 9, comma quarto, il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna organizzazione o confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati alle organizzazioni e confederazioni interessate.

3. La ripartizione di cui all'art. 9, quarto comma e quinto comma è effettuata entro il 31 dicembre 1990.

Capo V

NORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE

Art. 21.

Trattamento di missione

1. A norma dell'art. 5 del D.P.R. 395/88 ed a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, per incarichi di missione e di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1° compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e/o giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennità di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalità in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto.

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1°, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica.

6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato.

7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1° e 2°, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione.

8. Al personale inviato in missione fuori della ordinaria sede, le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione.

9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme previste dalle LL.RR. nn. 34/78 e 21/79.

10. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma 7°, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio:

a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;

b) per l'opera di intervento svolto dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi.

11. Per il personale indicato nel comma 1°, le particolarissime condizioni di cui al comma 7°, dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.

Art. 22.

Mobilità

1. Al personale trasferito da una ad altra Amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilità volontaria prevista dalle normative vigenti in materia e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988 n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988 n. 554, viene corrisposto, a cura dell'Amministrazione ricevente, cui sarà integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso «una tantum» a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

qualifica funzionale VIII e superiori L. 3.500.000;

qualifica funzionale VII L. 3.000.000;

qualifica funzionale VI L. 2.500.000;

qualifica funzionale V ed inferiori L. 2.000.000.

2. Al personale, trasferito dalle Regioni agli Enti Locali a seguito di deleghe di funzioni ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 novembre 1989 n. 23 è corrisposto, a carico della Regione delegante, un compenso «una tantum» di importo pari a quello indicato nel comma 1.

Art. 23.

Copertura assicurativa

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, la Regione è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al primo comma è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà della Regione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

Art. 24.

Diritto allo studio

1. I permessi di cui all'art. 19 della legge regionale 16 novembre 1989 n. 23, qualora le richieste superino il tre per cento delle unità di servizio presso ciascuna amministrazione all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studio e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a).

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al 1° comma, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari e post-universitari.

3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario, in sede di contrattazione decentrata.

5. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 395 del 23 agosto 1988.

Art. 25.

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti

di tossicodipendente, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica, diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

3. Il Servizio Gestione del Personale dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al primo comma, qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

Art. 26.

Tutela dei dipendenti portatori di handicaps

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti, nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate, previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatori di handicaps, che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

b) concessione dei permessi giornalieri orari, retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

3. In attuazione delle vigenti normative dovranno essere adottate tutte le misure idonee a favorire l'integrazione nell'attività lavorativa dei dipendenti portatori di handicaps, anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 27.

Igiene e sicurezza sul lavoro

1. L'art. 28 della legge regionale 16 novembre 1989 n. 23 è integrato con le disposizioni che seguono:

a) il libretto sanitario di cui al comma 4° del citato art. 28 deve essere istituito dalla Regione anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori;

b) la Regione deve prevedere visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera giornata lavorativa all'uso di videoterminali, quale misura di prevenzione per la salute delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che l'Amministrazione provveda alla effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via continuativa all'uso di videoterminali deve esser adibito ad attività lavorative di diverso contenuto di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili;

c) alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le disposizioni della lettera b), con visite mediche a cadenza mensile.

Si provvede altresì al provvisorio mutamento di attività qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanea inidoneità.

2. L'Amministrazione provvede all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.

3. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 30 marzo 1989, unitamente all'Amministrazione, verificano anche attraverso i propri patronati l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti.

Art. 28,

Pari opportunità

1. Il Comitato per le pari opportunità, di cui all'art. 7 della legge regionale 16 novembre 1989, n. 23, deve essere insediato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale assicura, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il suo funzionamento.

2. Il Comitato presieduto da un rappresentante dell'Amministrazione è costituito da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la Funzione Pubblica in data 30 marzo 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 serie generale del 3 aprile 1989 e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione.

3. In sede di negoziazione decentrata, anche tenendo conto delle proposte formulate dal comitato per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;

b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;

c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.

4. Gli effetti delle iniziative assunte a norma del precedente comma formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitato di cui all'art. 7 della legge regionale 16 novembre 1989, n. 23.

Capo VI

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

Art. 29.

Direttive CEE

1. Rientra nelle competenze del Comitato di cui all'art. 28 la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizi allo sviluppo di corretti rapporti.

Art. 30.

Tempi di procedure di applicazione dell'accordo nazionale

1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere di automaticità devono essere adottati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

Tempi e procedure della contrattazione decentrata

1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo IV della legge regionale 16 novembre 1989 n. 23 con le integrazioni di cui ai commi che seguono.

2. Gli enti e le loro associazioni provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per l'avvio del negoziato entro quindici giorni.

3. La negoziazione decentrata deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.

4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di quindici giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.

5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro quindici giorni dalla sottoscrizione nel Bollettino ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione.

6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validità individuati fra le parti negli accordi predetti.

7. Gli accordi decentrati dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

Art. 32.

Procedure di raffreddamento dei conflitti

1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nell'accordo recepito con la presente legge insorgano conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione delle citate disposizioni, può essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera raccomandata a.r. da una delle organizzazioni sindacali di categoria, titolare della contrattazione ai vari livelli.

2. L'Amministrazione ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto dandone contestuale comunicazione alle altre Organizzazioni sindacali.

3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. In caso di persistenza del conflitto le parti possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di comparto per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegazioni.

4. Le delegazioni di cui al comma precedente devono riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di problemi interpretativi di interesse generale.

5. Entro trenta giorni dalla formale richiesta di cui ai commi terzo e quarto il Ministro per la funzione pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate.

6. Sulla base dell'orientamento espresso dalle delegazioni trattanti, il Ministro per la funzione pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli enti interessati ai sensi dell'art. 27, primo comma, punto 2ª della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Capo VII

Art. 33.

Ordinamento professionale

1. Al fine di assicurare la maggiore funzionalità della Regione e degli enti di cui all'art. 1, le aree di attività di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 25 giugno 1983 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984 n. 685, sono articolate in conformità a quelle indicate nell'allegato I del presente accordo.

Nelle predette aree sono collocate le figure professionali ivi indicate necessarie all'espletamento delle attività proprie di ciascuna delle aree stesse confermando gli inquadramenti del personale nelle qualifiche funzionali possedute.

2. Fatta salva la collocazione nelle qualifiche funzionali delle figure o profili professionali prevista dalla vigente normativa e dal presente accordo, l'elencazione delle figure professionali di cui all'allegato n. 1, ha valore non esaustivo.

3. Qualora si individuino profili professionali non previsti dal precedente ordinamento, con la istituzione di posti in organico, nel rispetto delle declaratorie di qualifica, la relativa copertura avviene esclusivamente con le ordinarie procedure di accesso secondo la vigente normativa.

4. In relazione alle obiettive condizioni organizzative dei singoli enti ed alla loro dimensione, le aree di attività previste dal presente accordo possono essere accorpate sulla base di criteri che devono tener conto dell'esigenza di salvaguardare l'omogeneità delle attività proprie di ciascuna di esse e di rispettare l'equiparazione delle figure professionali alle singole qualifiche funzionali. All'interno di ciascuna area vige il principio della piena mobilità fra figure professionali e profili iscritti alla medesima qualifica funzionale salvo che la figura professionale escluda intercambiabilità per i titoli professionali che specificatamente la definiscono, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono linee di indirizzo.

Art. 34.

Figure professionali

1. Le figure professionali elencate nella tabella n. 2 allegata al presente accordo, sono ascritte alla qualifica funzionale indicata nella tabella stessa a decorrere dal 1° ottobre 1990.

2. I dipendenti che svolgono le funzioni proprie dei profili dell'area informatica, individuati nelle tabelle 1 e 2 nell'ambito della qualifica funzionale posseduta sono inquadrati nei corrispondenti profili della predetta area. Con successiva legge regionale si provvederà ad istituire i posti di organico per le nuove figure professionali previste dal presente articolo procedendo alle conseguenti operazioni di riduzione e aumento dei corrispondenti posti, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento.

3. In sede di prima applicazione i predetti posti sono coperti mediante concorso interno riservato ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 35.

Livello economico differenziato

1. È istituito un livello economico differenziato di professionalità per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima.

2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta il livello economico di cui al comma primo è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.

3. Per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al comma secondo è di L. 1.900.000 annue lorde.

4. Il livello economico differenziato può essere attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nel comma primo, con le procedure incitate nell'art. 36 della presente legge, nelle seguenti percentuali, arrotondate all'unità superiore, ai dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente:

- prima qualifica funzionale 25%
- seconda qualifica funzionale 25%
- terza qualifica funzionale 45%
- quarta qualifica funzionale 60%
- quinta qualifica funzionale 30%
- sesta qualifica funzionale 60%
- settima qualifica funzionale 20%

5. Il livello funzionale differenziato previsto dal comma primo non può essere attribuito al personale di cui all'articolo 43 comma secondo nonché al personale di cui al precedente articolo 33 comma primo. Tale personale non concorre a determinare le percentuali di cui al comma quarto (*).

Art. 36.

Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato

1. I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione per titoli alla quale partecipano i dipendenti indicati nell'art. 34 comma primo, in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.

2. La selezione di cui al comma primo avviene per titoli quali quelli culturali, professionali e di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.

3. Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato ai sensi del presente articolo, il requisito dell'anzianità di servizio indicato nel comma primo deve essere posseduto alla data del 1° ottobre 1990. Il livello economico è attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorché la selezione sia terminata successivamente.

4. Le selezioni successive a quella prevista nel comma terzo avvengono annualmente nei limiti della disponibilità del contingente numerico individuato ai sensi dell'art. 34.

5. Negli enti indicati nell'art. 2, comma primo - Enti di tipo IV - e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, il livello economico differenziato di cui all'art. 35, comma primo, è attribuito, uno per area, al personale della settima qualifica funzionale in posizione apicale, in aggiunta alla percentuale di cui all'art. 35, comma quarto.

Capo VIII
DIRIGENZA

Art. 37

Orario di servizio dei dirigenti

1. L'orario di servizio del personale dirigente non può essere inferiore a 36 ore settimanali.

2. Il dirigente è a disposizione dell'Amministrazione, oltre l'orario di obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi.

Art. 38.

Indennità di funzione

1. L'indennità di funzione connessa all'effettivo esercizio della stessa, è commisurata allo stipendio iniziale ed è corrisposta ai dirigenti di I e II qualifica dirigenziale, tenuto conto del coordinamento di attività; dell'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; della rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, e di assistenza gli organi.

(*) Per «Enti indicati» sono da intendersi gli Enti dipendenti dalla Regione Campania di cui al punto 3 del precedente art. 1, come da precisazione del Governo con provvedimento n. 81422/C.G. del 3 luglio 1991.

2. I coefficienti per le determinazioni delle indennità, correlate alle strutture o posizioni di primo grado alle quali sono preposti dirigenti di prima qualifica dirigenziale, sono i seguenti:

- per la dirigenza di servizio: coefficiente 1;
- per la dirigenza di gruppo di lavoro: coefficiente 0,8;
- per la dirigenza di posizione di staff: coefficiente 0,6.

3. Al personale della prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a direzione di struttura o di staff è corrisposta, a decorrere dall'1 ottobre 1990, una indennità pari al coefficiente 0,1.

4. I coefficienti per le determinazioni delle indennità, correlate alle strutture o posizioni di secondo grado alle quali sono preposti dirigenti di seconda qualifica dirigenziale, sono i seguenti:

- per la dirigenza di area generale di coordinamento: coefficiente 1;
- per la dirigenza di settore: coefficiente 0,8;
- per la dirigenza di posizione di staff: coefficiente 0,6.

5. Le indennità in applicazione dei coefficienti di cui ai precedenti commi non sono cumulabili tra di loro.

6. Le indennità di presenza e di coordinamento di cui al primo comma, lettera *d*) ed *e*), dell'articolo 30 della legge regionale 23/89 sono assorbite dall'indennità di funzione disciplinata dal presente articolo.

7. Il personale dirigente è escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dall'articolo 6 del presente accordo, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.

8. La nuova disciplina dell'indennità di funzione, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3, decorre dalla data di attribuzione delle funzioni correlate alle strutture o posizioni di prima e seconda qualifica dirigenziale previste dagli ordinamenti amministrativi del Consiglio regionale riorganizzati nell'osservanza della legge regionale 23 marzo 1984, n. 27. La disposizione di cui al punto 3 dell'articolo 54 della legge regionale 16 novembre 1989, n. 23, è abrogata dall'1 ottobre 1990.

9. Nelle more dell'adozione dei criteri, ai sensi dell'art. 36, quarto comma, della legge regionale n. 27/84 e dell'espletamento della selezione con la definizione della relativa graduatoria, per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, ai dirigenti, che abbiano svolto l'incarico di coordinatore di servizio di cui agli articoli 1, 3 e 4 della legge regionale n. 29/1975 e successive modifiche ed integrazioni, chiamati ad assolvere funzioni correlate alle strutture o posizioni di secondo grado, è attribuito un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche — rispetto al trattamento previsto per la qualifica immediatamente inferiore —, in conformità di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 52 della legge regionale n. 23/89.

Art. 39.

Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali

1. I dirigenti, fermo restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.

2. I dirigenti, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, sono responsabili, in particolare, dell'osservanza, da parte del personale assegnato, dei doveri di ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

3. Il risultato negativo della gestione dei dirigenti, valutato con i criteri indicati dalla vigente normativa, comporta la rimozione dalla funzione esercitata con conseguente perdita della relativa indennità.

Art. 40.

Compiti dei dirigenti nella gestione del fondo per l'efficienza dei servizi

1. La gestione e l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, nell'ambito del fondo per l'efficienza dei servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dall'art. 6, è affidata alla competenza dei dirigenti con decorrenza dalla data di istituzione del fondo stesso. A tal fine la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le direttive necessarie per consentire il concreto esercizio di detta competenza.

2. Per assicurare la uniformità degli adempimenti di cui al presente articolo vengono definiti, a livello decentrato, i criteri generali di cui deve ispirarsi l'attività dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti, nonché i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalità.

Capo IX

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 41.

Nuovi stipendi

1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 29 della legge regionale 16 novembre 1989, n. 23, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000, dell'indennità integrativa speciale ai sensi delle vigenti disposizioni e per le qualifiche dirigenziali dell'integrazione tabellare e dell'indennità di cui rispettivamente all'art. 29, comma terzo ed all'art. 30 comma primo, lettera *c*) della legge regionale 16 novembre 1989, n. 23, sono così stabiliti, a regime:

qualifica I.	L. 6.081.000
qualifica II	L. 7.041.000
qualifica III	L. 8.181.000
qualifica IV	L. 9.181.000
qualifica V	L. 10.521.000
qualifica VI	L. 11.631.000
qualifica VII	L. 13.631.000
qualifica VIII.	L. 18.071.000
qualifica I dirigenziale.	L. 25.211.000
qualifica II dirigenziale	L. 33.593.000

2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma precedente sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

qualifica I.	L. 152.000
qualifica II	L. 190.000
qualifica III.	L. 265.000
qualifica IV	L. 310.000
qualifica V	L. 355.000
qualifica VI.	L. 386.000
qualifica VII	L. 487.000
qualifica VIII.	L. 592.000
qualifica I dirigenziale.	L. 609.000
qualifica II dirigenziale	L. 820.000

4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

qualifica I.	L. 715.000
qualifica II	L. 894.000
qualifica III.	L. 1.240.000
qualifica IV	L. 1.459.000
qualifica V	L. 1.668.000
qualifica VI.	L. 1.815.000
qualifica VII	L. 2.290.000
qualifica VIII . . .	L. 2.789.000
qualifica I dirigenziale.	L. 2.867.000
qualifica II dirigenziale . . .	L. 3.863.000

5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

qualifica I.	L. 1.200.000
qualifica II	L. 1.500.000
qualifica III.	L. 2.100.000
qualifica IV	L. 2.450.000
qualifica V	L. 2.800.000
qualifica VI.	L. 3.050.000
qualifica VII	L. 3.850.000
qualifica VIII.	L. 4.990.000
qualifica I dirigenziale.	L. 5.130.000
qualifica II dirigenziale	L. 6.912.000

6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi terzo e quarto ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

Art. 42.

Ributizione individuale di anzianità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità, che si aggiunge allo stipendio, è incrementata dai seguenti importi annui lordi:

qualifica I.	L. 198.000
qualifica II	L. 216.000
qualifica III.	L. 234.000
qualifica IV	L. 267.000
qualifica V	L. 312.000
qualifica VI.	L. 330.000
qualifica VII	L. 384.000
qualifica VIII.	L. 518.000
qualifica I dirigenziale.	L. 672.000
qualifica II dirigenziale	L. 840.000

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai commi 1° e 2° riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 16 novembre 1989, n. 23.

Art. 43.

Trattamento economico accessorio

1. L'indennità di cui all'art. 30 primo comma lettera b) della legge regionale 16 novembre 1989, n. 23 è incrementata di L. 500.000 annue a decorrere dal 1° ottobre 1990. La predetta indennità è corrisposta con le modalità di cui all'art. 30 sopracitato in via alternativa per la direzione di strutture operative o al personale laureato professionale in posizione di staff.

2. Al personale dell'area di vigilanza inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete a decorrere dal 1° ottobre 1990 un'integrazione tabellare pari a L. 900.000.

3. Per il personale dell'area di vigilanza, ivi compreso quello di cui al comma secondo, le indennità di cui all'art. 30 comma primo lettera a) della legge regionale 16 novembre 1989, n. 23 sono incrementate di L. 400.000 annue lorde ripartite per dodici mesi a decorrere dal 1° ottobre 1990.

4. Al personale docente dei Centri di formazione professionale che svolga attività di insegnamento in aula o in laboratorio non inferiore ad ottocento ore per anno formativo, ai sensi del comma quinto dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/1987 compete una indennità di L. 850.000 annue lorde a decorrere dal 1° ottobre 1990.

Art. 44.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

2. In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 92 i benefici economici risultanti dall'applicazione della presente legge sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal precedente articolo 41, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

Art. 45.

Indennità di rischio

1. Al personale adibito normalmente o in maniera prevalente a funzioni che comportino esposizioni a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, è corrisposta un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di L. 50.000. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dalla Giunta regionale; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata territorialmente.

2. L'indennità di rischio di cui al comma precedente non è cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 5 maggio 1975 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 5 della presente legge.

Capo X

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 46.

Assenze obbligatorie

1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.

Art. 47.

Disposizioni particolari

1. Per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, ai fini della copertura dei posti delle strutture o delle posizioni di secondo grado nei limiti di cui all'art. 25, ultimo comma, della legge regionale n. 27/84 e della legge regionale n. 15/89, restando ferme le procedure previste dall'articolo 36, quarto comma, della richiamata legge regionale 27/84 se non ancora espletate.

2. L'indennità di reperibilità di cui all'art. 34, lettera g) dell'accordo indicato nel comma primo, non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale caso del 10 per cento. Qualora la pronta reperibilità cada il giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

Art. 48.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 si applicano le disposizioni di cui all'accordo contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; da tale data sono abrogate le norme contenute nelle leggi regionali in contrasto con il citato decreto del Presidente della Repubblica 395/88, fermo restando la data di decorrenza di cui all'art. 21, primo comma della presente legge.

Art. 49.

Norma finale di rinvio

1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente accordo, le disposizioni di cui alle leggi regionali del 23 maggio 1984, n. 27 del 16 novembre 1989, n. 23.

Art. 50.

Norme finanziarie

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1991 si fa fronte con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa di cui ai capitoli 4 e 30 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 51.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 4 luglio 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA

(Omissis).

92R0005

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1991, n. 13.

Disciplina ed ammissione alla selezione per l'accesso alla II qualifica dirigenziale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 29 del 5 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norma di principio

La presente legge disciplina l'attuazione della selezione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale di cui al quarto comma dell'art. 36 della legge regionale 23 maggio 1984, n. 27.

Art. 2.

Numeri posti a concorso

Il numero dei posti oggetto della selezione di cui al quarto comma dell'art. 36 della legge regionale 23 maggio 1984, n. 27 è fissato, anche ai fini dell'art. 39 della citata legge regionale 23 maggio 1984, n. 27, dal combinato disposto del penultimo ed ultimo comma dell'art. 25 della legge regionale 23 maggio 1984, n. 27, nonché dagli articoli 2 e 7 della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15.

Art. 3.

Ammissione alla selezione

Alla selezione, di cui al precedente articolo, è ammesso a partecipare il personale di ruolo della Regione Campania inquadrato nella prima qualifica dirigenziale in attività di servizio ex art. 36 - comma terzo - della legge regionale 23 maggio 1984, n. 27.

I candidati che intendono partecipare alla selezione devono presentare domanda, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione, mediante lettera raccomandata a.r. indirizzata al presidente della Giunta regionale o del Consiglio regionale a seconda del ruolo di appartenenza.

I plichi contenenti le domande di partecipazione alla selezione devono riportare all'esterno l'indicazione «Selezione per la II qualifica dirigenziale - ruolo Giunta regionale» ovvero «Selezione per la II qualifica dirigenziale - ruolo Consiglio regionale» e possono essere aperti solo dopo la scadenza del termine di cui al precedente comma dalla Commissione di cui al successivo articolo 5.

La domanda dovrà essere corredata da un curriculum professionale redatto dal candidato sotto la propria responsabilità e adeguatamente documentato, con l'illustrazione dell'attività svolta presso l'Ente di provenienza e presso la Regione, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa ai titoli conseguiti fino alla data di cui al precedente comma. È ammesso il riferimento ai titoli già in possesso dell'Amministrazione.

Art. 4.

Ripartizione punteggio titoli

Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone globalmente di cento punti ripartiti nel modo seguente:

- a) titoli di servizio: punti 65;
- b) titoli di studio e professionali: punti 20;
- c) curriculum: punti 10;
- d) titoli vari: punti 5.

Elementi di valutazione

Gli elementi di valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria sono i seguenti:

a) *Titoli di servizio*, fino ad un massimo di punti 65:

A) servizio di ruolo nel livello direttivo (legge regionale 16 marzo 1974, n. 11) a decorrere dalla data del primo inquadramento presso la regione punti 1 per anno — la frazione superiore a quindici giorni è valutata per un mese — fino ad un massimo di punti 4,75;

B) servizio di ruolo nell'ottavo livello (leggi regionali 17 marzo 1981, n. 12 e 7 luglio 1981, n. 41) punti 1 per un anno — la frazione superiore a quindici giorni è valutata per un mese — fino ad un massimo di punti 4,25;

C) servizio di ruolo nel nono livello (legge regionale 23 maggio 1984, n. 27 e legge regionale 16 novembre 1989, n. 23) punti 2,00 per anno — la frazione superiore a quindici giorni è valutata per un mese — fino ad un massimo di punti 16,00;

D) servizio effettivamente svolto non compreso nelle precedenti lettere A), B) e C), riconosciuto in carriera direttiva effettiva, con il decreto di inquadramento nei ruoli regionali, punti uno per anno — la frazione superiore a quindici giorni è valutata per un mese — fino ad un massimo di punti 5,00;

E) servizio di ruolo nella qualifica di primo dirigente dello Stato e corrispondente, in base a norma di legge, di altre Amministrazioni, acquisita prima del conseguimento dello stato giuridico di dipendente regionale e del relativo trasferimento non in applicazione dell'art. 68 ex decreto del Presidente della Repubblica 748/72 punti 2 più 3,25 per anno fino ad un massimo di punti 10,00;

F) servizio di ruolo nella qualifica di dirigente superiore dello Stato e corrispondente, in base a norma di legge, di altre Amministrazioni, acquisita prima del conseguimento dello stato giuridico di dipendente regionale e del relativo trasferimento, non in applicazione dell'articolo 68 ex decreto del Presidente della Repubblica 748/72, punti 4 più punti 5 per anno fino ad un massimo di punti 20,00.

Il punteggio di cui alle precedenti lettere E) ed F) è abbattuto del 50% se la qualifica è stata conseguita in applicazione dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 748/72;

G) a) esercizio funzioni di coordinamento di servizio (ex artt. 1, 3, 4, 15 legge regionale 14 maggio 1975, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, legge regionale 30 agosto 1977, n. 48, coordinamento di area c/o di settore e/o di staffa di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, dirigenti - direttori secondo i criteri di cui all'art. 117, primo comma lettera a) decreto del Presidente della Repubblica 270/87, direzione di ufficio in materia di cui all'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 48 riconosciuto settore dall'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, responsabile struttura istituita per l'attuazione degli articoli 4 e 5 della legge 13 aprile 1984, n. 80, funzione di coordinamento di struttura istituita ai sensi del titolo VIII della legge 219/81 attribuita dal presidente della Giunta regionale e/o anche nella qualità di commissario-funziionario di Governo, coordinatore della struttura di cui all'art. 7, primo comma della legge regionale 30 agosto 1977, n. 48, coordinamento di attività in materia di ricostruzione colpita dagli eventi sismici 80/81, ex art. 60 legge 219/81, conferito in esecuzione di provvedimento di Giunta regionale: punti venti più punti cinque per anno o periodo non inferiore a mesi sei e giorni uno fino ad un massimo di punti 35,00;

G) b) Esercizio funzione di coordinamento non di servizio (ex art. 12, legge regionale 14 maggio 1975, n. 29, art. 3 legge regionale 16 ottobre 1978, n. 41, art. 12 legge regionale 17 marzo 1981, n. 12, responsabile amministrativo organico assegnato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, dirigente di struttura istituita in attuazione dell'art. 4 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno 12 giugno 1985), punti 15 più punti 2 per anno, o periodo non inferiore a mesi 6 e giorni 1, fino ad un massimo di punti 23,00;

H) Dirigenza di ufficio statale, regionale o di altre pubbliche amministrazioni (previsto da leggi statali e/o regionali, dirigenza di strutture ex art. 35 legge regionale 9 giugno 1980, n. 57): punti 5 più 2,5 per un anno, o per periodo non inferiore a mesi 6 e giorni 1 fino ad un massimo complessivo di punti 10.

Il punteggio fisso di base di punti 20 per lettera G) a), di punti 15 per lettera G) b) e di punti 5 per la precedente lettera H) è alternativo e non cumulativo.

In caso di contemporaneo incarico di servizio è valutato una volta sola.

Il punteggio complessivo attribuibile per lettere E), F), G) e H) è fino ad un massimo di punti 25,00.

b) *Titoli di studio e professionali*, fino ad un massimo di punti 20,00:

A) titolo di studio, fino ad un massimo di punti 10,00:

diploma di laurea: punti 10;

diploma di istruzione di 2° grado: punti 7;

B) accesso all'impiego, fino ad un massimo di punti 5,00:

mediante pubblico concorso in carriera direttiva: punti 5,00;

mediante altre modalità: punti 3,00.

C) abilitazione all'esercizio di professione e/o iscrizione all'Ordine Professionale e/o diploma di specializzazione con esame post-universitario e/o Corso presso Scuola Superiore e/o organizzato da o presso l'Università seguito da esami: punti 3,00;

D) idoneità all'insegnamento o attività di insegnamento a livelli universitari e/o abilitazione all'insegnamento nelle Scuole di istruzione secondaria conseguita con esami: punti 2,00.

c) *Curriculum*, fino ad un massimo di punti 10,00:

Il punteggio relativo al curriculum è assegnato in proporzione al livello di responsabilità ricoperto alle dipendenze della Regione o svolto presso altro Ente Pubblico in precedenti funzioni riconducibili alle materie di competenza della Regione.

d) *Titoli vari*, fino ad un massimo di punti 5,00:

A) pubblicazioni di interesse per la Pubblica Amministrazione ed inerenti attività di interesse regionale, fino ad un massimo di punti 2,00;

B) altri titoli riferiti ad attività svolta in rappresentanza e/o su designazione e/o su incarico della Regione: fino ad un massimo di punti 3,00.

Art. 5.

Formazione delle graduatorie

La Commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria dei partecipanti alla selezione per il ruolo della Giunta Regionale è nominata con decreto del Presidente su conforme atto deliberativo approvato dalla Giunta.

Essa è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato ed è composta da 4 esperti in materia giuridico-amministrativa, esterni all'Amministrazione regionale, dei quali uno designato dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative della categoria entro 15 giorni dalla data della richiesta — in mancanza della designazione provvede la Giunta Regionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ottavo livello del ruolo della Giunta Regionale.

La Commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria dei partecipanti alla selezione per il ruolo del Consiglio Regionale è nominata dal Presidente del Consiglio Regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del medesimo Consiglio.

La Commissione presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale o da un suo delegato è composta da 4 esperti in materia giuridico-amministrativa, esterni all'Amministrazione regionale, dei quali uno designato dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative della categoria entro 15 giorni dalla data della richiesta — in mancanza della designazione provvede il Presidente del Consiglio Regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ottavo livello del ruolo del Consiglio Regionale.

Le Commissioni di cui ai precedenti commi devono completare i lavori e consegnare i relativi atti entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di insediamento.

Art. 6.

Approvazione ed utilizzazione delle graduatorie

Le graduatorie sono approvate rispettivamente dalla Giunta Regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con apposita deliberazione ai fini della copertura delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dell'art. 25 — ultimo comma della legge regionale 23 maggio 1984, n. 27 e della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15.

Ai fini della formulazione delle graduatorie valgono i titoli di precedenza ex D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3. A parità di punteggio precede, comunque, chi ha superato concorso pubblico per titoli ed esami per accedere nella carriera direttiva.

Nel caso che alcuni posti della dotazione restino scoperti per pensionamenti rinunce, decadenza e/o dimissioni dei dirigenti utilmente collocati nelle graduatorie o inizialmente non coperti, la Giunta regionale o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale procede ad altrettante nomine, nel limite massimo del 60% (sessanta per cento) dei posti resisi disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie medesime, e, per il restante 40% (quaranta per cento), mediante concorso pubblico per titoli ed esami, da indire contestualmente.

Le graduatorie restano aperte, ai fini di cui innanzi, per un periodo di anni tre dalla pubblicazione della presente legge, limitatamente ai dirigenti ai quali nelle predette graduatorie siano stati attribuiti non meno di 61 (sessantuno) punti.

Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.*Abrogazione norme*

È abrogata ogni disposizione normativa regionale incompatibile con la presente legge.

Art. 8.*Norme finanziarie*

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente si fa fronte per il 1991 con gli appositi stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 4 e 30 dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1991.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 9.*Dichiarazione d'urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 4 luglio 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA

92R0006

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 32 concernente: «Istituzione del ruolo speciale della giunta regionale ad esaurimento del personale della formazione professionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 32 del 22 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Personale docente e non docente della formazione professionale di cui all'art. 1 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32 è inserito nel ruolo del personale della Giunta Regionale.

Il predetto personale sarà prioritariamente impegnato in tutte le attività formative di competenza della Regione, anche in ragione delle esigenze organiche necessarie alla realizzazione dei Piani di Formazione.

La Giunta Regionale, a decorrere dall'anno formativo 1992, con deliberazione in applicazione della legge regionale 3 aprile 1987, n. 22, formerà le graduatorie anche per profili professionali di utilizzo del personale da destinare alla predetta formazione.

Detto personale viene inquadrato con le modalità di cui alla presente legge secondo i criteri di corrispondenza e le dotazioni organiche contenute nell'allegata tabella, 1 con decorrenza 1° gennaio 1992.

Art. 2.

Il trattamento giuridico ed economico spettante al personale di cui al precedente articolo 1, dal 1° settembre 1986, data di effettiva assunzione in servizio sino al 31 dicembre 1991, è quello previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989, n. 23 e successivo accordo nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 32 in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali.

L'anzianità di servizio prestato a far data dal 1° settembre 1986 è considerata utile a tutti gli effetti.

È confermata la disposizione di cui al 3° comma dell'art. 3 della citata legge regionale 9 luglio 1984, n. 32.

Art. 3.

I provvedimenti amministrativi per l'attuazione degli inquadramenti sono adottati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore agli AA.GG. e Personale entro il 30 giugno 1992.

Art. 4.

Gli artt. 1, 2, 3, 1° e 2° comma, 5 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32 e la disposizione di cui alla lettera c) dell'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 richiamata nell'art. 4 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32 sono abrogati.

Art. 5.

Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento di cui al precedente articolo 1, decorrono dal 1° gennaio 1992.

Il personale di cui alla precitata allegata tabella 1 è inquadrato in soprannumero rispetto ai posti previsti nella pianta organica alla cui rideterminazione si provvederà con apposita legge regionale.

Alla spesa relativa si farà fronte utilizzando quota parte delle risorse finanziarie che saranno assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 18 luglio 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA

(Omissis).

92R0007

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1991, n. 15.

Provvidenze a favore degli hanseniani e dei familiari a carico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 47 del 18 novembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assegno integrativo.

Agli hanseniani residenti nei comuni della regione Campania è corrisposto, a integrazione del sussidio di cui alla legge 24 gennaio 1986, n. 31, a decorrere dal primo gennaio 1991, un assegno giornaliero di lire undicimila.

Per ciascuno familiare a carico è corrisposto, altresì, agli hanseniani, un assegno giornaliero di lire diecimila.

Il familiare è considerato a carico, ai fini della presente legge, secondo le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1986, n. 31.

Gli assegni sono soggetti a revisione annuale in base agli indici ISTAT sul costo della vita.

Art. 2.

Corresponsione

Gli assegni integrativi di cui al precedente articolo sono corrisposti dalle Unità Sanitarie Locali, competenti per territorio, in base alla residenza anagrafica secondo le modalità previste dalla legge 24 gennaio 1986, n. 31.

Alla fine di ciascun anno l'Unità Sanitaria Locale è tenuta a redigere e presentare il rendiconto delle spese sostenute.

Art. 3.

Accredito

La Giunta Regionale accredita alle Unità Sanitarie Locali le somme occorrenti per l'erogazione degli assegni sulla base dei rendiconti di cui al precedente articolo 2.

Art. 4.

Norma finanziaria

1) All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in L. 260.000.000 per il 1991, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1919/quarter dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991, di nuova istituzione, denominato «Provvidenze a favore degli hanseniani e dei familiari a carico», mediante prelievo della somma di L. 260.000.000 dallo stanziamento di cui al capitolato 1911 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

2) Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 4 novembre 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA

92R0008

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1991, n. 16.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 febbraio 1982, n. 12 concernente: «Riserva alloggi a favore dei componenti le forze di ordine pubblico» e alla legge regionale 27 febbraio 1984, n. 7 concernente: «Concessione contributi alle cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle forze dell'ordine per la costruzione di alloggi».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 47 del 18 novembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 23 febbraio 1982, n. 12 viene sostituito con il seguente:

1) Nei programmi di edilizia convenzionata ed agevolata una percentuale non superiore al 15% dei relativi stanziamenti in contributi è riservata alle cooperative edilizie i cui soci siano in servizio, all'atto della pubblicazione del bando, nelle Forze dell'Ordine nelle Forze Armate e nel Corpo dei Vigili del Fuoco.

2) Si intendono per Forze dell'Ordine gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo delle Guardie di Custodia, al Corpo Forestale dello Stato.

3) Per Forze Armate si intendono i militari di carriera dipendenti dall'Esercito, dall'Aeronautica Militare e della Marina Militare.

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1982, n. 12 è così modificato:

alla fine del primo comma sono aggiunte le parole «alle Forze Armate ed ai Vigili del Fuoco».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 7 è sostituito con il seguente:

1) Le riserve dei contributi di edilizia convenzionata ed agevolata, previste dalla legge regionale 23 febbraio 1982, n. 12, sono concesse alle Cooperative edilizie costituite solamente tra gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate ed ai Vigili del Fuoco, per la realizzazione di alloggi per i propri soci.

Art. 4.

L'articolo 5 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 7 è sostituito dal seguente:

1) La Commissione prevista dal primo comma del precedente articolo 4 è così composta:

a) da un rappresentante rispettivamente dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale, degli Agenti di Custodia, designati dai relativi Comandi Generali, nonché da due rappresentanti dei Sindacati della Polizia di Stato più rappresentativi nella Regione;

b) da un rappresentante rispettivamente dell'Esercito, dell'Aeronautica Militare, della Marina Militare e del Corpo dei Vigili del Fuoco, designati dai rispettivi Comandi Generali;

c) dal dirigente del Settore Edilizia Pubblica Abitativa;

d) da un rappresentante rispettivamente delle tre Organizzazioni delle Cooperazioni più rappresentative nell'ambito regionale.

2) La Commissione è presieduta dall'Assessorato Regionale all'Edilizia Economica e Popolare e in sua assenza o impedimento dal dirigente del Settore Edilizia Pubblica Abitativa.

3) Nel caso di mancata designazione entro venti giorni dalla richiesta regionale, la Commissione si intende validamente costituita, purché risulti composta da almeno i due terzi dei componenti.

4) Le decisioni sono prese a maggioranza dei partecipanti alla seduta con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione; in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

5) Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Settore Edilizia Pubblica Abitativa.

Art. 5.

Ai componenti e al segretario della Commissione, di cui al precedente articolo 4 della presente legge, viene corrisposto, per ciascuna seduta, un gettone di presenza così come previsto dalla legge regionale 24 aprile 1980, n. 25, modificata dalla legge regionale 7 aprile 1990, n. 16.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 4 novembre 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA

92R0009

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1991, n. 17.

Modifiche dell'art. 13 della legge regionale 18 ottobre 1989, n. 21, recante interventi a favore degli anziani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 47 del 18 novembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1989, n. 21, è così sostituito:

1. — Presso il Servizio Assistenza Sociale della Giunta Regionale della Campania è istituito l'Albo Regionale delle strutture residenziali per gli anziani pubbliche e private operanti sul territorio di competenza regionale.

2. — L'Albo si articola in due sezioni delle quali una riservata alle strutture pubbliche e l'altra a quelle private.

3. — Nell'albo di ciascuna sezione le strutture saranno classificate per tipologia e cioè: case protette, case albergo, case di riposo, comunità alloggio, centri sociali polivalenti.

4. — I soggetti pubblici o privati, titolari di strutture residenziali per anziani, funzionanti o in corso di realizzazione, sono tenuti a far pervenire, per il tramite del Comune in cui ha sede la struttura, all'Assessore Regionale ai Servizi Sociali apposita istanza intesa ad ottenere l'iscrizione all'Albo.

5. — Per documentare il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia, i soggetti interessati devono allegare all'istanza gli atti appresso specificati, in originale o copia autentica:

1) la legale rappresentanza — statuto e/o atto costitutivo — e/o documentazione equipollente;

2) certificazione antimafia prevista dalle vigenti leggi;

3) progetto esecutivo;

4) concessione edilizia e/o concessione in sanatoria;

5) certificato di abitabilità per la specifica destinazione della struttura — e/o certificazioni equipollente;

6) certificato di idoneità igienico-sanitaria e relativa autorizzazione sanitaria;

7) certificato di prevenzione incendi o nulla osta provvisorio;

8) adeguamento barriere architettoniche;

9) la corrispondenza ai seguenti parametri di funzionalità:

a) assistenza alberghiera completa;

b) assistenza tutelare diurna e notturna con rapporto minimo di un addetto all'assistenza di base ogni quattro anziani non autosufficienti;

c) assistenza sanitaria di base, comprensiva di prestazioni mediche generiche e infermieristiche, assicurata ventiquattro ore su ventiquattro;

d) attività di mobilitazione;

10) regolamento interno della struttura;

11) tabella dietetica vistata dalla U.S.L. competente per territorio;

12) situazione del personale che a qualsiasi titolo presta la propria opera nella struttura; relativa dichiarazione attestante il rispetto delle norme contrattuali in materia, fatta eccezione per i casi in cui trattasi di prestazioni volontarie, nonché relativa dichiarazione attestante l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

6. — Entro centoventi giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza, completa di tutta la documentazione di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, con proprio decreto, su proposta dell'Assessorato ai Servizi Sociali, dispone l'iscrizione della struttura nella competente sezione dell'Albo delle strutture residenziali per anziani.

7. — Il Presidente della Giunta Regionale della Campania, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, qualora venga a cessare anche uno soltanto dei requisiti che hanno permesso l'iscrizione all'Albo e nei casi di violazione delle norme previste dalla presente legge, dispone la cancellazione dall'Albo della struttura inadempiente con conseguente stato di illegittimità, previa contestazione dei motivi che determinano il provvedimento e l'assegnazione di un termine non superiore a sei mesi per ripristinare lo *status quo ante* in base al quale era stata concessa l'iscrizione.

8. — La Giunta Regionale è autorizzata ad emanare norme relative agli standards per i Servizi previsti dalla presente legge.

9. — Avverso la mancata iscrizione o la cancellazione dall'Albo, è data facoltà di ricorso.

10. — Le UU.SS.LL. individuano le case protette o le aree protette o i posti residenziali protetti considerando prioritariamente le strutture residenziali gestite da Enti Pubblici.

11. — Qualora il fabbisogno di posti residenziali non possa essere soddisfatto dalle strutture di cui al comma precedente, le UU.SS.LL. possono individuare strutture gestite da soggetti privati operanti nel proprio ambito territoriale e funzionanti secondo i principi richiamati dalla presente legge, con le quali si dovranno stipulare convenzioni in conformità a schemi tipo approvati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

12. — In riferimento agli ambiti territoriali sprovvisti o carenti di strutture residenziali si possono individuare, in via transitoria, case protette al di fuori del territorio degli stessi ambiti.

13. — L'onere economico derivante dagli interventi di cui al precedente capoverso, rimane comunque a carico della U.S.L. nel cui ambito territoriale è residente l'assistito.

14. — La regione Campania fissa un indice per posti residenziali in case protette pari al 3,5% della popolazione ultrasessantenne residenti negli ambiti territoriali di ciascuna U.S.L.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 4 novembre 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA

92R0010

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1991, n. 18.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 10, recante: «Integrazione e modifica della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 concernente: determinazione delle indennità spettanti ai consiglieri regionali della Campania, ai componenti della giunta e degli uffici consiliari in relazione alle funzioni esercitate, in attuazione dell'art. 20, n. 21, dello statuto regionale e successive modificazioni».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 47 del 18 novembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 10 è sostituito nel modo seguente:

Criteri di accertamento e liquidazione

1. Periodicamente il presidente del consiglio regionale, sentiti collegialmente i presidenti dei gruppi consiliari, con suo provvedimento accerta il trattamento economico e retributivo complessivo nell'anno in corso dalla Camera dei Deputati ai suoi membri e ne dispone l'attribuzione, nell'aliquota di cui all'art. 1, nell'ambito del Consiglio Regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 4 novembre 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA

92R0011

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1991, n. 19.

Norme per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 48 del 25 novembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con la presente legge la regione Campania disciplina il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

Art. 2.

Il Comitato è formato da undici membri e viene eletto, all'inizio della legislatura regionale, dal Consiglio regionale, con voto limitato ai due terzi. Dura in carica quanto il Consiglio Regionale.

I membri del Comitato, che sono rieleggibili, debbono essere scelti fra cittadini esperti di comunicazione radiotelevisiva.

Art. 3.

Il Comitato elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente, cui si affiancano due vice presidenti, eletti da ciascun membro del comitato indicando un solo nome.

Art. 4.

Per la sua organizzazione, il comitato si dota di un regolamento interno.

Art. 5.

I componenti il Comitato non possono, a pena di decadenza, avere incarichi per conto della Società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e di distribuzione di programmi o di produzione e gestione di pubblicità.

Tale divieto opera anche in riferimento a società controllate o collegate, direttamente o indirettamente.

I componenti il Comitato, per tutta la durata del mandato, non possono esercitare, a pena di decadenza, alcun tipo di attività professionale per società o imprese operanti nel settore radiotelevisivo, pubblico privato.

Art. 6.

Il Comitato è organo di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva.

Esprime il proprio parere, collaborando alla formulazione delle valutazioni della Regione sullo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze, predisposto dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 3 della legge 223/90.

Collabora con la Regione all'adeguamento o all'adozione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione.

Esprime il proprio parere sulla destinazione di fondi per la pubblicità sulle emittenti radiotelevisive private locali e per eventuali misure di sostegno della Regione a favore dei concessionari privati ai sensi dell'art. 9, comma 1° della legge n. 223/90.

Il Comitato assume ogni opportuna iniziativa, a livello regionale, per stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e i problemi della comunicazione radiotelevisiva, anche attraverso apposite convenzioni con l'Università.

Il Comitato formula proposte alla concessione pubblica del servizio radiotelevisivo in ordine a programmazioni regionali, che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che locale.

Il Comitato regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale, secondo le norme dell'apposita Commissione parlamentare.

Il Comitato definisce i contenuti e coordina l'attuazione delle collaborazioni e convenzioni che la Regione stipula con la Sede Regionale della concessionaria pubblica e con i concessionari privati locali.

Il Comitato, nell'ambito delle proprie funzioni, svolge attività di indagine, studio, ricerca e consulenza, affidandone l'esecuzione a soggetti qualificati, sia dell'apparato pubblico che di quello privato.

Art. 7.

Il Comitato attua idonee forme di partecipazione con le associazioni delle emittenti operanti nella regione, con le associazioni degli utenti e con tutti quei soggetti che sono interessati alla comunicazione radiotelevisiva, anche attraverso la istituzione di conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni di massa.

Art. 8.

Il Comitato collabora, quando richiesto, con il Ministro delle Poste e il Garante della radiodiffusione e dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni ad essi assegnate dalla legge.

Il Comitato intrattiene rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti e con la Commissione nazionale per la pari opportunità, al fine di promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi, nonché per la difesa degli interessi degli utenti.

Art. 9.

L'Ufficio di Presidenza, con apposito finanziamento annuale da prevedere nel Bilancio del Consiglio Regionale, provvede al funzionamento del Comitato, che ha sede presso il Consiglio Regionale.

Il Comitato, nelle sue funzioni, viene assistito da una apposita struttura definita nell'ambito della legge regionale 25 agosto 1989, numero 15.

Art. 10.

Il Comitato presenta annualmente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale un programma della sua attività, unitamente alla relativa previsione di spesa ed al consuntivo delle spese sostenute, in autonomia, nell'anno precedente.

Art. 11.

Il Comitato presenta annualmente al Consiglio Regionale una relazione sulla situazione del sistema radiotelevisivo nella Regione, formulando eventuali proposte di intervento ai vari organi regionali.

Il Consiglio Regionale approva altresì il Regolamento del Comitato RAI nella prima seduta utile successiva all'esame da parte della commissione competente che, in ogni caso, dovrà avvenire entro venti giorni dalla data di trasmissione del Regolamento da parte del Comitato.

Art. 12.

Al Presidente del Comitato spetta una indennità di funzione pari al 20% di quella percepita dai Consiglieri Regionali; ai due Vice Presidenti spetta una indennità di funzione pari al 15% di quella percepita dai Consiglieri Regionali.

Agli altri componenti del Comitato viene corrisposto, per ogni seduta, un gettone di presenza pari a L. 100.000 per un massimo di cinque sedute mensili.

Agli stessi componenti il Comitato che, per ragioni del loro mandato, si recano in località diversa da quella di residenza, spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese, previsti per i Consiglieri Regionali.

Art. 13.

Lo stanziamento annuale a favore del Comitato, per l'attuazione di quanto previsto nella presente legge, è quantificabile in L. 500 milioni per il 1991 ed in L. 1 miliardo e 500 milioni l'anno, per gli anni successivi.

Al finanziamento dell'attività del Comitato si provvede con stanziamento annuale, nell'ambito del Bilancio del Consiglio Regionale, in relazione alle previsioni di cui al 1° comma del presente articolo.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 6 novembre 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA

92R0013

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1991, n. 20.

Modifica alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, recante: «Ordinamento amministrativo della giunta regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 48 del 25 novembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ambiti di competenza delle strutture organizzative indicate nell'allegato «A» della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 sono così modificati:

Area Generale di Coordinamento

Sviluppo attività settore primario;

Settore - Interventi per la produzione agricola - Produzione agro alimentare - Mercato agricolo - Consulenza mercantile;

Dopo la parola mercantile, eliminare i due punti e aggiungere: «Agriturismo»;

Dopo il terzo trattino (ippocultura) aggiungere: «Agriturismo»;

Area Generale di Coordinamento

Sviluppo attività settore terziario;

Settore - Sviluppo e promozione turismo;

Eliminare il quinto trattino e la parola: «Agriturismo»;

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

CLEMENTE DI SAN LUCA

92R0012

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1991, n. 50.**

Modificazioni alle leggi regionali 12 settembre 1990, n. 47 e 2 febbraio 1991, n. 8, concernenti gli organi collegiali dell'amministrazione regionale in materia di personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 145 del 29 ottobre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. In attesa della ridefinizione della disciplina normativa concernente le competenze, l'attività e la composizione degli Organi collegiali dell'Amministrazione regionale in materia di personale, nonché ai fini degli adempimenti connessi ai passaggi di qualifica di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, rimane in carica, sino al completamento degli adempimenti medesimi con esclusione degli scrutini per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di dirigente relativi alle decorrenze 1° gennaio 1989 e 7 marzo 1990, nonché di quelli per l'accesso alle qualifiche di funzionario, consigliere, segretario e coadiutore relativi alla decorrenza 1° gennaio 1989, il Consiglio di amministrazione del personale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13.

2. Onde consentire il rinnovo contestuale degli Organi collegiali di cui agli articoli 155 e 168 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il Comitato di gestione del fondo sociale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, rimane in carica sino al completamento degli adempimenti di cui al comma 1.»

Art. 2.

Il comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, è sostituito dal seguente:

«1. Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del personale sono indette, secondo le modalità di cui alla presente legge, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei regolamenti modificativi della normativa vigente in materia.»

Art. 3.

1. Il Consiglio di amministrazione, rinnovato secondo quanto disposto dall'articolo 53 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, entra in carica a conclusione degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

2. Gli adempimenti connessi agli scrutini per merito comparativo, di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, per l'accesso alla qualifica di dirigente relativi alle decorrenze 1° gennaio 1989 e 7 marzo 1990, nonché a quelli per l'accesso alle qualifiche di funzionario, consigliere, segretario e coadiutore relativi alla decorrenza 1° gennaio 1989, vengono svolti dal Consiglio di amministrazione, rinnovato secondo quanto disposto dall'articolo 53 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, come modificato dall'articolo 2 della presente legge; nonché dalla competente Commissione paritetica, come previsto dalle leggi regionali 7 marzo 1990, n. 11, 12 settembre 1990, n. 47 e 2 febbraio 1991, n. 8.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 28 ottobre 1991

BIASUTTI

92R0016

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1991, n. 51.

Secondo provvedimento di variazione al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 ed al bilancio per l'anno 1991 ed altre norme finanziarie e procedurali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali numeri 33/86, 4/91, 18/91 e 47/91.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 156 del 19 novembre 1991)

(Omissis).

92R0017

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 ottobre 1991, n. 16/46-Leg.

Approvazione regolamento e relativa convenzione Capo III legge provinciale 9 novembre 1990, n. 9.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 48 straordinario del 30 ottobre 1991)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 8, n. 1, 53 e 54 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 17 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 «Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio» che stabilisce che la provincia emani un regolamento attuativo del capo terzo, concernente interventi a favore di allievi delle scuole elementari e secondarie frequentati le scuole parificate, pareggiate o legalmente riconosciute, con sede in provincia, istituite senza scopo di lucro ed autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, nonché delle scuole stesse;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 9705 di data 26 luglio 1991 concernente l'approvazione del regolamento del Capo III legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, integrata e modificata con deliberazione n. 12172 di data 20 settembre 1991.

Decreta:

È approvato il regolamento e la relativa convenzione previsti dal Capo III della legge provinciale 29 novembre 1990, n. 29, secondo il testo allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 2 ottobre 1991

MALOSSINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1991, Registro n. 56, foglio n. 113

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CAPO III
DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 NOVEMBRE 1990, N. 29

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e l'erogazione — per il conseguimento delle finalità stabilite dall'art. 12 comma 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 — degli assegni di studio agli allievi delle scuole elementari e secondarie frequentanti le scuole parificate, parificate o legalmente riconosciute con sede in provincia, istituite senza scopo di lucro ed autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, nonché la concessione di contributi in conto gestione a favore delle medesime scuole.

Capo II
ASSEGNI DI STUDIO

Art. 2.

Soggetti aventi diritto

1. Sono soggetti destinatari degli assegni di studio, gli iscritti e frequentanti le scuole di cui all'art. 1, purché siano in possesso del titolo di legale di studio richiesto per l'ammissione alla classe frequentata ed appartengano ad un nucleo familiare, il cui reddito complessivo sia pari o inferiore ai limiti fissati ai sensi dell'art. 3.

2. Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare del soggetto destinatario dell'assegno di studio si intende costituito dalle seguenti persone, purché conviventi:

a) i genitori o loro facenti funzione;

b) i figli dei genitori o degli affidatari del destinatario, compresi i figli naturali riconosciuti o quelli adottivi, gli affidati e gli affiliati, che risultino a carico, ai fini fiscali, dei genitori o dei loro facenti funzione.

3. Il reddito familiare considerato dal presente regolamento è quello risultante dalla somma del reddito annuo imponibile ai fini dell'IRPEF conseguito nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda da ciascun componente il nucleo familiare, così come definito al comma 2. Al riguardo si considera l'ammontare complessivo dei redditi (al lordo degli oneri deducibili delle detrazioni d'imposta) di qualsiasi natura assoggettabili all'IRPEF ed i redditi derivanti da assegni periodici, destinati al mantenimento dei figli, spettanti al coniuge in conseguenza di separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Sono invece esclusi gli altri redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte e quelli a tassazione separata. I redditi da lavoro dipendente e assimilati sono calcolati nella misura del cinquanta per cento (50%).

Art. 3.

Limiti di reddito

1. Possono fruire dell'assegno di studio i soggetti appartenenti a nuclei familiari i cui redditi non superino i limiti fissati annualmente dalla giunta provinciale e articolati in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare. Si applica il limite fissato per i nuclei familiari di sette componenti anche per i nuclei più numerosi.

2. Il numero dei componenti il nucleo familiare è, agli effetti dell'individuazione del limite, elevato virtualmente di una unità per ogni componente riconosciuto invalido almeno al settantacinque per cento o portatore di handicap psicofisico.

Art. 4.

Ammontare degli assegni di studio

1. La giunta provinciale determina annualmente e distintamente per ogni grado di scuola la misura massima dell'ammontare dell'assegno di studio concedibile. Tale misura non potrà comunque eccedere l'importo relativo alle rette praticate per l'iscrizione e la frequenza scolastica.

2. I soggetti il cui nucleo familiare abbia conseguito nell'anno precedente alla presentazione della domanda di assegno di studio un reddito pari o inferiore al limite stabilito, ai sensi dell'art. 3, possono fruire dell'erogazione di un assegno di studio.

3. La misura dell'assegno di studio concedibile è pari alla misura massima nel caso di redditi pari o inferiori al cinquanta per cento del limite stabilito. La misura massima dell'assegno di studio è ridotta alla metà nel caso di redditi superiori al cinquanta per cento e fino al cento per cento del limite.

Art. 5.

Presentazione domande di assegno di studi

1. La giunta provinciale, annualmente, fissa i limiti di reddito, di cui all'art. 3, e determina la misura massima dell'ammontare dell'assegno di studio, di cui all'art. 4, entro il mese di maggio antecedente l'anno scolastico considerato.

2. La domanda per l'ottenimento dell'assegno di studio nella misura spettante è redatta in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di imposte di bollo e presentata alla giunta provinciale da uno dei genitori o loro facenti funzione od anche dallo studente destinatario se maggiorenne. Nella domanda il richiedente deve specificare la scuola di iscrizione e frequenza del destinatario ed impegnarsi all'accettazione ed al rispetto integrali del presente regolamento. Alla domanda è allegato atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale:

il richiedente dichiara la composizione del nucleo familiare del destinatario e l'eventuale presenza in esso di componenti di cui all'art. 3, comma 2;

ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare dichiara l'ammontare e la composizione del reddito conseguito nell'anno precedente a quello della domanda;

uno dei genitori o loro facenti funzione dichiara l'eventuale reddito dei componenti minorenni.

3. La domanda deve pervenire al Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica della provincia entro il termine perentorio del 31 ottobre o del 2 novembre, se il giorno 31 ottobre cade di domenica. La domanda, se inviata per posta, deve essere trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e nella fattispecie fa fede la data del timbro postale.

4. Nel caso di scuola convenzionata con la provincia ai sensi dell'art. 7, la domanda deve pervenire, con gli stessi termini e modalità stabiliti al comma 3, unicamente alla scuola medesima.

Art. 6.

Concessione assegni di studio

1. La giunta provinciale delibera la concessione degli assegni di studio nella misura consentita per ogni richiedente, previa attestazione delle rispettive scuole circa l'effettiva iscrizione e frequenza dello studente beneficiario.

2. L'assegno di studio è erogato al richiedente e, per i destinatari iscritti e frequentanti scuole convenzionate con la provincia ai sensi dell'art. 7, direttamente alle medesime scuole in unica soluzione ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione.

3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, le scuole convenzionate ai sensi dell'art. 7 sono tenute a far pervenire al Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica della provincia, entro il 30 novembre, le domande ricevute, allegando l'elenco nominativo dei destinatari e l'attestazione della loro effettiva iscrizione e frequenza.

4. Qualora il fondo annualmente destinato alla concessione di assegni di studio non fosse sufficiente a coprire l'intero fabbisogno, la giunta provinciale - in sede di adozione della deliberazione di concessione degli assegni stessi - forma una graduatoria in ordine crescente di percentuale del reddito considerato, rispetto al limite massimo fissato annualmente per nuclei familiari di pari numero di componenti.

Art. 7.

Convenzioni con le scuole

1. La giunta provinciale, mediante convenzione — ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 — può autorizzare le scuole di cui all'art. 1 a ricevere le domande per l'ottenimento degli assegni di studio a favore degli studenti iscritti alla medesima.

2. Detta convenzione prevede altresì che l'erogazione degli assegni di studio a favore degli studenti venga effettuato direttamente alla scuola cui gli stessi sono iscritti e che venga fatto obbligo alla scuola medesima di detrarre dalle rette di iscrizione e frequenza predeterminate all'inizio dell'anno scolastico e per ogni singolo destinatario un importo pari all'ammontare dell'assegno di studio concesso.

Art. 8.

Pubblicità e controllo

1. Il Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica forma, per ogni scuola, gli elenchi nominativi dei destinatari degli assegni di studio riportanti, per ciascun beneficiario, l'importo dell'assegno di studio concesso. Degli elenchi nominativi di tutte le scuole ogni cittadino può prendere visione presso la sede del Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica.

2. Il Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica fornisce a ciascuna scuola copia dell'elenco nominativo di interesse che viene depositato presso la segreteria della stessa in libera visione per i genitori degli studenti in essa iscritti durante tutto l'anno scolastico di riferimento. Del deposito è data notizia mediante affissione di formale comunicazione all'albo della scuola per almeno trenta giorni consecutivi.

3. Il Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica procede all'accertamento a campione della veridicità delle dichiarazioni effettuate in sede di domanda per l'ottenimento dell'assegno di studio. A tal fine può acquisire dai richiedenti idonea documentazione.

Art. 9.

Sanzioni

1. Il richiedente sottoposto ad accertamento, che rifiuti la produzione della documentazione richiesta, decade immediatamente ed in via permanente dal diritto all'ottenimento dell'assegno di studio ed è obbligato alla restituzione alla provincia dell'assegno di studio erogato.

2. L'accertamento di dichiarazioni non veritiere che abbiano consentito l'ottenimento dell'assegno di studio ovvero la percezione di un assegno di studio in misura superiore a quella spettante, comporta l'obbligo di restituzione alla provincia dell'importo ingiustamente percepito e la decadenza permanente dal diritto di ottenere assegni di studio.

3. Delle attestazioni non corrispondenti al vero sarà data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ordinaria per l'accertamento delle responsabilità che la medesima dovesse conseguentemente rilevare. Di tali attestazioni sarà data comunicazione altresì al comune di residenza, al relativo Comprensorio e all'Opera Universitaria di Trento.

Capo III

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE

Art. 10.

Soggetti aventi diritto

1. Sono soggetti destinatari dei contributi in conto gestione le scuole di cui all'art. 1 del presente Regolamento, comprese le scuole elementari per le quali non siano richieste spese di iscrizione e frequenza, che risultino in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 15 della legge provinciale n. 9/90 ed i cui soggetti gestori non esercitino alcuna attività con finalità di lucro.

2. In ogni rapporto con la provincia ai sensi del presente Regolamento le scuole sono rappresentate dai rispettivi soggetti gestori.

Art. 11.

Accertamento dei requisiti

1. La verifica della sussistenza in capo alle scuole dei requisiti di cui all'art. 15, comma 2 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, lettere:

b), ossia del possesso da parte del personale direttivo di abilitazione all'insegnamento;

c), ossia del possesso da parte del personale docente, al momento dell'assunzione, del titolo di abilitazione all'insegnamento cui è destinato, con i limiti posti dalle vigenti leggi;

f), ossia della conformità dei piani di studio annuali e dei programmi di insegnamento a quelli previsti per le corrispondenti scuole statali;

i), ossia dell'istituzione e del funzionamento di organi collegiali analoghi a quelli previsti per la corrispondente scuola statale,

è effettuata sulla base della documentazione probatoria prodotta annualmente dalla scuola su richiesta della provincia. Alla documentazione probatoria già depositata presso il Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica della provincia, nel caso di situazioni che permangono invariate, può essere fatto richiamo all'atto della trasmissione delle certificazioni richieste.

2. La verifica della sussistenza in capo alle scuole dei requisiti di cui all'art. 15, comma 2 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, lettere:

a), ossia dell'attività della scuola nella provincia per almeno cinque anni;

h), ossia, del godimento da parte del personale della scuola della regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro della categoria a livello nazionale;

l), ossia dell'idoneità dei locali della scuola;

m), ossia dell'intervenuta autorizzazione dei programmi per le scuole sperimentali,

è disposta d'ufficio dal Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica della provincia. Detti requisiti sono accertati mediante l'acquisizione di atti e documenti rilasciati dalle autorità competenti, di attestazioni conformi ed unanimi da parte dei revisori del conto, di verbali di sopralluogo effettuati dalle competenti strutture pubbliche.

3. La durata dell'attività scolastica esercitata sul territorio provinciale per almeno cinque anni è verificata dalla presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

la continuità, in capo ad un unico soggetto gestore e per la durata di almeno cinque anni scolastici antecedenti quello considerato ai fini dei contributi, della gestione della scuola purché del medesimo grado di studi, indipendentemente dall'indirizzo scolastico;

la continuità, anche in capo a soggetti gestori diversi, di una attività scolastica condotta per la durata di almeno cinque anni scolastici antecedenti quello considerato ai fini del contributo, purché, con riferimento all'anno scolastico precedente a quello considerato, sia dimostrabile la continuità dell'attività scolastica nel medesimo ambito comprensoriale, per il medesimo grado di studi, per i medesimi indirizzi scolastici e con la permanenza in servizio nella percentuale minima del sessanta per cento del corpo docente.

4. La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15, comma 2 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, lettere:

d), ossia del possesso da parte degli allievi iscritti alle scuole del titolo legale di studio richiesto per l'ammissione alle classi che intendono frequentare;

e), ossia dell'accoglimento di tutte le domande di iscrizione fino ad esaurimento dei posti disponibili sulla base dell'ordine di presentazione;

g), ossia dell'esistenza di uno statuto della scuola che escluda il fine di lucro ed assicuri la pubblicità dei bilanci;

n), ossia dell'esistenza di un collegio dei revisori del conto,

è dichiarata, in sede di presentazione della domanda di contributo, dal richiedente. In relazione a detti requisiti la scuola è obbligata ad esibire su richiesta del Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica della provincia la documentazione attestante la loro sussistenza.

5. I soggetti gestori assolvono al requisito di cui alla lettera g) del comma 4 mediante l'adozione di norme regolamentari statuenti il grado e l'ordine dell'attività scolastica gestita, le modalità di individuazione dei beni patrimoniali destinati esclusivamente all'attività scolastica, le regole per la formazione del bilancio riferito alla sola attività scolastica, l'esclusione di ogni fine di lucro e la pubblicità del bilancio.

6. I soggetti gestori assolvono al requisito di cui alla lettera n) del comma 4 mediante l'indicazione delle generalità dei componenti il collegio dei revisori del conto, dei quali uno è designato, su richiesta della scuola, dalla giunta provinciale e scelto tra i professionisti iscritti ai relativi albi.

7. La giunta provinciale esamina ed accerta il fondamento di denunce presentate in ordine al mancato accoglimento di domande di iscrizione. Hanno comunque precedenza nelle iscrizioni i fratelli e le sorelle di alunni già iscritti ed ancora frequentanti la scuola.

Art. 12.

Determinazione dei contributi

1. La giunta provinciale, con riferimento a ciascun anno scolastico, determina annualmente l'entità del fondo destinato all'erogazione dei contributi in conto gestione a favore delle scuole, di cui all'art. 1, ripartendolo in quote in relazione al grado della scuola ed ai seguenti parametri:

- a) numero degli alunni iscritti e frequentanti;
- b) numero teorico delle classi determinato secondo criteri generali desunti dalle disposizioni vigenti;
- c) numero teorico dei docenti determinato secondo criteri generali desunti dalle disposizioni vigenti;
- d) numero teorico delle unità di personale non docente determinato secondo i criteri generali desunti dalle disposizioni vigenti.

I criteri generali per la determinazione dei parametri di cui alle lettere b), c) e d) sono individuati con deliberazione della giunta provinciale. La misura unitaria degli interventi finanziari per ciascun grado di scuola e per ciascun parametro è data dal rapporto tra le quote così come stabilite e la consistenza numerica, con riferimento a tutte le scuole richiedenti, del parametro stesso.

2. L'entità del contributo concedibile a ogni scuola con riferimento ad ogni anno scolastico è dato dal prodotto della misura unitaria per la consistenza numerica di ogni parametro e, quindi, della somma degli interventi finanziari calcolati per ogni parametro.

3. In relazione a particolari interventi per alunni portatori di handicap psico-fisici, la Giunta provinciale può determinare altresì ulteriori specifici contributi fino al novanta per cento della maggiore spesa ritenuta tecnicamente ammissibile.

Art. 13.

Presentazione domande di contributo

1. La giunta provinciale determina annualmente la misura dei contributi, concedibili alle scuole, entro il mese di maggio antecedente l'inizio dell'anno scolastico considerato.

2. Le domande per l'ottenimento dei contributi redatte in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di bollo sono presentate alla giunta provinciale dal legale rappresentante della Scuola entro il 31 ottobre o del 2 novembre se il giorno 31 ottobre cade di domenica. Le domande, nelle quali i richiedenti devono impegnarsi all'accettazione ed al rispetto integrali del presente regolamento, vanno corredate:

- a) da una copia autenticata dello statuto della scuola a) tantum e di copia delle eventuali modifiche dello statuto;
- b) da copia controfirmata dai revisori del conto del bilancio consuntivo relativo all'esercizio solare dell'anno precedente quello di presentazione della domanda e da copia sottoscritta delle relative relazioni dei revisori del conto, qualora tale documentazione non sia già stata inoltrata ai sensi dell'art. 14, comma 2;

c) dalla dichiarazione del legale rappresentante attestante il nominativo e la data di nascita di ciascun alunno iscritto e frequentante, il possesso da parte di tutti gli alunni del titolo legale di studio richiesto per l'ammissione alle classi che intendono frequentare e l'avvenuto accoglimento delle domande di iscrizione fino ad esaurimento dei posti disponibili sulla base dell'ordine di presentazione.

3. In relazione all'attivazione di specifici interventi a favore di alunni portatori di handicap psico-fisici, le scuole presentano domanda nei modi e nei tempi stabiliti dalla giunta provinciale con i provvedimenti di determinazione dei contributi.

Art. 14.

Concessione contributi

1. La giunta provinciale delibera la concessione dei contributi alle scuole assicurando l'erogazione degli stessi in tre rate: la prima con riferimento ai mesi da settembre a dicembre dell'anno di presentazione della domanda di contributo, previa registrazione del provvedimento della giunta provinciale da parte della Corte dei conti. La seconda rata nel corso del secondo quadrimestre dell'anno scolastico considerato e la terza rata, a saldo, previo esame della documentazione prevista dall'art. 16 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 ed inoltrata al Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica nei modi e nei termini di cui al comma 2.

2. Le scuole sono tenute a presentare entro il 30 giugno copia controfirmata dai revisori del conto del bilancio consuntivo, relativo all'esercizio solare dell'anno precedente, dal quale sia desumibile il rendiconto delle spese sostenute e delle entrate acquisite, nonché copia sottoscritta della prescritta relazione dei revisori del conto.

3. Qualora il disavanzo desumibile dal bilancio consuntivo dell'anno solare precedente, calcolato escludendo i contributi provinciali concessi con riferimento al medesimo anno solare ed allo scopo evidenziato nella relazione dei revisori del conto, risulti inferiore all'importo complessivo dei contributi concessi con riferimento all'anno solare considerato, in sede di erogazione della terza rata a saldo e se necessario delle rate di contributo riferite all'anno scolastico successivo, viene operata d'ufficio una riduzione dei contributi per un importo pari alla differenza tra disavanzo e contributi concessi.

4. La concessione dei contributi determinati ai sensi del presente regolamento è compatibile con la fruizione di altre contribuzioni volontarie o previste dalla vigente normativa statale ed è deliberata dalla giunta provinciale, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29.

Art. 15.

Pubblicità e controllo

1. È garantita la pubblicità dei bilanci di gestione della scuola. Di copia degli stessi, depositata presso il Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica della provincia, ogni cittadino può prendere visione.

2. La provincia può disporre in qualsiasi momento l'accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 comma 2 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 ed alla veridicità dei dati dichiarati a corredo della domanda di contributo.

Art. 16.

Sanzioni

1. L'accertamento dell'insussistenza di anche uno solo dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 o l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 16 del comma 1 della medesima legge comporta la decadenza dai benefici con conseguente ed immediata sospensione del versamento dei contributi e restituzione delle eventuali quote già erogate riferite a periodi successivi alla data del venir meno dei requisiti stessi o ritenuti inadempienti.

Capo IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

Norma finale

1. Le norme del presente regolamento si applicano a partire dall'anno scolastico 1991/92.

2. Con la sola esclusione delle provvidenze contemplate dalla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 e dal presente Regolamento e concesse per far fronte alle spese di iscrizione e frequenza alle scuole di cui all'art. 1, ogni altra provvidenza stabilita con leggi provinciali per il diritto allo studio continua ad applicarsi indistintamente a favore di tutti gli studenti.

Art. 18.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento la giunta provinciale è autorizzata a derogare i termini di scadenza ivi stabiliti.

2. All'atto della presentazione della domanda per l'ottenimento di contributi a valere per l'anno scolastico 1991/92 le scuole sono esentate dalla presentazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio solare precedente di cui all'art. 13, comma 2, lettera b).

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA
DI DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LEGGE PROVINCIALE N. 29/90

tra i signori,

....., nato a

il..... e domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della provincia autonoma di Trento, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di presidente della giunta provinciale;

....., nato a

il..... e domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della Scuola....., il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di rappresentante legale di....., soggetto gestore della/e scuola/e.....

Premesso

1. Che la legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 al fine di assicurare agli allievi delle scuole elementari e secondarie della provincia l'equipollenza di trattamento di cui all'articolo 33 della Costituzione e di agevolare l'adempimento dei compiti educativi delle famiglie, prevede all'articolo 14, comma 1, la concessione di assegni di studio per far fronte alle spese di iscrizione e frequenza presso scuole parificate, parificate o legalmente riconosciute, con sede in provincia, istituite senza scopo di lucro ed autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

2. Che, in attuazione dell'art. 17 della medesima legge, è stato emanato con D.P.G.P. n. di data il Regolamento recante la fissazione dei criteri per l'assegnazione degli assegni di studio, nonché la determinazione dei criteri e delle modalità per la loro erogazione e rendicontazione;

3. Che l'articolo 14, comma 3 della legge provinciale citata stabilisce che l'attuazione degli interventi diretti di concessione degli assegni di studio può essere affidata dalla giunta provinciale, mediante apposite convenzioni, direttamente alle scuole interessate;

4. Che l'art. 7 del sopra menzionato regolamento specifica l'ambito di operatività della convenzione per l'affidamento dell'attuazione degli interventi diretti;

5. Che....., soggetto gestore della/e scuola/e..... ha avanzato richiesta per la stipula di una convenzione per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio di cui alla legge provinciale n. 29/90, giusto lo schema allegato al regolamento emanato con D.P.G.P. n. di data e approvato dal consiglio di amministrazione del soggetto gestore con proprio provvedimento di data.....

6. Che la scuola/e..... ha/hanno sede in provincia, è/sono istituita/e senza scopo di lucro ed è/sono autorizzata/e a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Oggetto della convenzione

La provincia Autonoma di Trento come sopra rappresentata (di seguito indicata come «provincia») autorizza, ai sensi della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 e con le modalità di cui agli articoli seguenti,....., soggetto gestore della/e Scuola/e..... (di seguito indicato come «gestore»), che contestualmente si impegna, a mezzo del proprio legale rappresentante sopra indicato, a ricevere le domande per l'ottenimento degli assegni di studio a favore degli studenti iscritti alla/e scuola/e medesima/e.

Art. 2.

Ricevimento domande

1. Il gestore è l'unico soggetto autorizzato a ricevere le domande per l'ottenimento degli assegni di studio a favore degli studenti iscritti presso la Scuola/e, medesima/e. Eventuali domande presentate in termine agli uffici provinciali sono trasmesse per competenza al Gestore.

2. È fatto obbligo al Gestore di ricevere tutte le domande, da redigersi su modulo predisposto dalla provincia, purché presentate, o trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio stabilito ai sensi del Regolamento.

3. Il Gestore, al fine di un ordinato ricevimento delle domande, si impegna a garantire la distribuzione a tutti gli interessati del materiale informativo e dei moduli di domanda predisposti dalla provincia e ad assicurare il supporto di personale di segreteria idoneo ad agevolare la corretta redazione delle domande.

Art. 3.

Elenco domande e loro trasmissione alla provincia

1. Scaduto il termine stabilito ai sensi del Regolamento, valevole per la presentazione delle domande di assegno di studio a valere per l'anno scolastico iniziato, il Gestore forma sulla base delle domande presentate un elenco nominativo dei destinatari degli assegni di studio completo di data di nascita e comune di residenza, specificando per ogni nominativo la misura dell'assegno spettante, a termini di regolamento, e attestando altresì per ogni nominativo la classe di iscrizione e frequenza. Detto elenco, sottoscritto dal legale rappresentante del Gestore è trasmesso, unitamente agli originali delle domande, al Servizio Istruzione e assistenza scolastica della provincia entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Art. 4.

Versamento assegni di studio

1. La provincia, previo esame delle domande trasmesse dal Gestore, provvede alla concessione degli assegni di studio a favore dei richiedenti ed alla liquidazione in unica soluzione a favore del Gestore dell'importo determinato dalla sommatoria dei contributi concessi. Qualora il fondo a disposizione non fosse sufficiente a coprire l'intero fabbisogno sarà liquidato l'importo fino al limite del fondo stesso secondo la graduatoria che la provincia avrà predisposto ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento.

2. La comunicazione della avvenuta concessione degli assegni ha luogo mediante trasmissione al Gestore di un elenco nominativo dei destinatari degli assegni di studio, riportante, per ciascun beneficiario l'importo dell'assegno di studio concesso.

3. È onere del Gestore informare i richiedenti dell'avvenuta concessione e della conseguente detrazione della retta di iscrizione e frequenza alla scuola, predeterminata all'inizio dell'anno scolastico, di un importo pari alla misura dell'assegno di studio concesso. La detrazione è effettuata non appena ricevuta la comunicazione dell'elenco dei beneficiari di assegno ed a partire dalla prima rata in scadenza dei pagamenti dovuti per la retta di iscrizione e frequenza.

4. Il Gestore non può opporre eccezioni relative ai suoi rapporti con la provincia al fine di evitare o ritardare l'adempimento di cui al precedente comma del presente articolo.

Art. 5.

Responsabilità e controlli

1. Il Gestore è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla redazione delle domande ricevute salvo che per comprovata manomissione delle stesse.

2. La provincia presta, attraverso il competente Servizio Istruzione e assistenza scolastica, ogni richiesto intervento per la corretta redazione delle domande e per la applicazione della normativa che presiede alla concessione degli assegni di studio.

3. La provincia verifica la ammissibilità delle domande e la correttezza della attribuzione della misura degli assegni spettanti ed esercita i controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei richiedenti.

4. Nel caso di errori di valutazione inerente l'ammissibilità o di calcolo circa la misura dell'assegno ogni eventuale conseguente rapporto intercorre tra la provincia ed il richiedente. Nel caso di revoca dell'assegno per dichiarazioni non veritiere la ripetizione dell'indebito beneficiario è a carico della provincia.

5. Il Gestore è direttamente responsabile per il fatto di dichiarato ricevimento in termine di domande presentate fuori termine e per la mancata o tardiva trasmissione alla provincia, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, delle domande pervenute.

Art. 6.

Pubblicità

Il Gestore è tenuto ad esibire in libera visione a tutti i genitori di studenti iscritti alla/e Scuola/e, o a chi ne fa le veci, o agli studenti maggiorenni l'elenco nominativo dei beneficiari di assegni di studio trasmesso dalla provincia.

Art. 7.

Decorrenza e durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31 agosto 1996; essa si considera tacitamente rinnovata con decorrenza da ogni primo settembre successivo, salvo disdetta da notificarsi da una delle parti con raccomandata con ricevuta di ritorno almeno due mesi prima della scadenza.

La presente convenzione si intende comunque risolta il 31 agosto 1996.

91R0907

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 330.000 - semestrale L. 180.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 635.000 - semestrale L. 350.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 160.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 0 7 0 9 2 *

L. 2.400